



ASSOCIAZIONI  
CRISTIANE  
LAVORATORI  
ITALIANI

eQUITà

RIVISTA DI SISTEMA DELLE ACLI  
NUMERO 1 | Maggio 2019

IN QUESTO NUMERO:  
IL REDDITO DI CITTADINANZA

[www.acli.it](http://www.acli.it)



# REDDITO DI CITTADINANZA

di **Roberto Rossini**

Presidente Nazionale ACLI



L'introduzione del Reddito di Cittadinanza è stata accompagnata da una serie di perplessità relative alla natura stessa dello strumento che, in modo esplicito, persegue due obiettivi ambiziosi: dare una risposta a quanti vivono in povertà e stimolare l'occupazione con investimenti significativi sulle politiche attive per il lavoro. Sia le Acli che l'Alleanza contro la Povertà in Italia, durante tutto l'iter legislativo, si sono impegnate per introdurre alcuni essenziali correttivi alla misura. Ciononostante, il provvedimento rimane eccessivamente sbilanciato sulla componente lavoristica, trascurando uno dei principi cardine della lotta alla povertà, ovvero la necessità di un approccio multifattoriale. Da questo punto di vista, il precedente strumento – il Rel, Reddito di Inclusione – si presentava più adatto ad affrontare la povertà assoluta, sebbene le risorse destinate siano state significativamente diverse: dai due miliardi di euro del Rel si è passati ai sei miliardi stanziati da questo Governo per il Reddito di Cittadinanza.

Senza entrare nel merito delle singole criticità della misura, quello che sembra mancare all'impianto complessivo della norma è la consapevolezza che per contrastare la povertà è fondamentale la costruzione di percorsi di inclusione efficaci. L'erogazione di un sostegno economico, per quanto generoso, non è di per sé sufficiente a combattere l'esclusione (si pensi a situazioni di gravi dipendenze o di disagio mentale). Certamente l'importo deve essere adeguato, ma non può prescindere da prestazioni assistenziali fornite da soggetti competenti che quotidianamente sono a fianco dei poveri e ne conoscono bisogni e difficoltà.

Anche sull'adeguatezza degli importi, proprio in queste ultime settimane, si è riaperto un acceso dibattito. Sembrerebbe infatti che molti beneficiari del RdC, delusi dall'esiguità dell'importo percepito (ben al di sotto dei 780 euro attesi), abbiano deciso di rinunciare alla misura (al momento si parla di 130mila persone). Se al dato sulle rinunce si aggiunge quello relativo alle domande presentate, piuttosto inferiore alle aspettative, a fine anno - secondo le stime dei tecnici del governo - le risorse stanziare e non spese ammonterebbero a 1,6-1,8 miliardi. Un tesoretto che fa gola a molti e rispetto al quale sono state avanzate diverse ipotesi di impiego.

La proposta delle Acli è che gli eventuali risparmi del RdC non vengano dirottati su altri capitoli di spesa, ma siano impiegati per riequilibrare la misura in favore di minori e stranieri, le due categorie sociali maggiormente penalizzate dalla norma.

Tra il 2005 e il 2017 l'incidenza della povertà tra i minori è triplicata, passando dal 3,9% al 12,1% (1 milione e 208mila minori), mentre quella tra le persone ultra65enni è rimasta stabile (intorno al 4,5%).



**Il contrasto alla povertà non va fatto selettivamente: la povertà - bianca o nera che sia - va ridotta il più possibile, soprattutto per le famiglie numerose e dunque per i minori. È anche in questo modo che si realizzano politiche di inclusione e coesione sociale.**





Il risultato è che oggi, in Italia, 1 povero su 4 è minorenni. Peraltro, la povertà minorile è ereditaria ed ha effetti di lunghissimo periodo: secondo una stima dell'OCSE, ad un bambino che nasce in una famiglia a basso reddito potrebbero servire cinque generazioni per raggiungere il reddito medio. Questo significa che nel nostro Paese si sta formando una generazione che molto probabilmente, una volta adulta, non avrà gli strumenti per sottrarsi alla marginalità sociale. Ciononostante, il RdC penalizza le famiglie numerose e i minori: la scala di equivalenza, l'indicatore usato per calcolare l'entità degli importi, attribuisce un peso doppio ad un adulto rispetto ad un minore (0,4 contro 0,2). Tradotto in cifre vuol dire che un nucleo composto da quattro adulti può arrivare ad un beneficio massimo di 1.330 euro, mentre una famiglia di due adulti e due bambini si ferma a 1.180 euro.

Quanto agli stranieri, che nel nostro Paese sono 1 povero su 3 (contro la media italiana di 1 povero ogni 16), i requisiti di accesso al RdC sono talmente proibitivi che per loro è praticamente impossibile ottenere il beneficio. Anche in questo caso, si tratta perlopiù di minori: il 50% circa dei bambini e dei ragazzi con almeno un genitore straniero è a rischio di povertà. Oltre all'osservanza delle condizioni previste per la generalità dei richiedenti, infatti, la legge stabilisce che gli stranieri siano residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Inoltre, la richiesta del RdC è subordinata alla presentazione di una "certificazione rilasciata dalla competente autorità dello stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana" attestante la composizione del nucleo familiare e il possesso dei requisiti ISEE relativi ai limiti reddituali e patrimoniali, alcuni dei quali non sono però certificabili neanche dagli stati dell'Unione europea.

È chiaro che così come è strutturato il RdC esclude o penalizza una larga fascia di poveri assoluti. Sono allora fuori luogo ipotesi che, per quanto condivisibili, prevedono usi alternativi del cosiddetto tesoretto. Interrompere la trasmissione intergenerazionale della povertà: a questo obiettivo andrebbe destinato l'eventuale risparmio del RdC. Per tale ragione la proposta delle Acli è di porre in atto tre semplici correttivi: riequilibrare la scala di equivalenza, attribuendo un peso maggiore ai minori; rimuovere il vincolo dei 10 anni di residenza per gli stranieri, garantendo l'accesso alla misura anche ai titolari di un permesso di lavoro con residenza in Italia da almeno 24 mesi (secondo quanto previsto dall'art. 41 del Testo Unico sull'Immigrazione), e consentire sempre l'accesso al RdC a tutte le famiglie straniere con minori nati in Italia (i bambini e i ragazzi che non hanno la cittadinanza italiana sono 1 milione); valorizzare i progetti di formazione professionale per i minori.

La formazione professionale, è inutile sottolinearlo, andrebbe rafforzata anche per beneficiari adulti del RdC in vista di un loro reinserimento nel mercato del lavoro. Anche da questo punto di vista la misura andrebbe rafforzata.

Il contrasto alla povertà non va fatto selettivamente: la povertà – bianca o nera che sia – va ridotta il più possibile, soprattutto per le famiglie numerose e dunque per i minori. È anche in questo modo che si realizzano politiche di inclusione e coesione sociale.



## IN QUESTO NUMERO:

Editoriale	2
Guida alla lettura	6
Il patronato: una porta d'accesso alla cittadinanza	8
Le nuove disposizioni in materia di reddito e pensione di cittadinanza	12
Sostegno al reddito e diritti della persona	23
Reddito e Pensione di Cittadinanza: misure di civiltà	26
A misura di nucleo? Luci e ombre di un beneficio	28
L'intervista: Un reddito senza fondamenta	36
Formazione, ovvero la capacità di fare cittadinanza	38
Reddito di Cittadinanza: Il rischio di perdere un'occasione per combattere la povertà	43



## GUIDA ALLA LETTURA

Checché se ne pensi, il Reddito di cittadinanza rappresenta la misura più importante (e attesa) del nuovo governo.

Salutata con entusiasmo da alcuni, accolta con riserve da altri, criticata radicalmente da altri ancora, costituisce comunque un provvedimento di grande rilevanza, non foss'altro per le risorse destinate alla sua attuazione.

Un milione e settecentomila famiglie potenziali destinatarie secondo l'INAPP, un milione e trecentomila per l'Ufficio Parlamentare di Bilancio e l'Istat: come che sia, si parla di una platea che va da un minimo di tre milioni e seicentomila a quattro milioni e mezzo di persone.

Questi i numeri – in termini di risorse economiche e di soggetti interessati – di un provvedimento che si propone di intervenire congiuntamente su due versanti, “a garanzia del diritto al lavoro” e come misura di “contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale”.

Sappiamo già tutti dall'informazione – non sempre completa e corretta – che ne è stata data che il processo di attuazione a regime di questo nuovo istituto è piuttosto complesso, non essendo peraltro ancora compiutamente regolato.

E sappiamo anche le attese che il provvedimento ha generato, già al suo annuncio.

Come ACLI queste attese le conosciamo forse più e meglio di altri, avendo seguito – e anzi promosso – l'esperienza del Rel ed essendo state coinvolte direttamente nell'accompagnare l'attuazione della misura attraverso i tre maggiori Servizi: Patronato, CAF ed ENAIP.

Sono queste le ragioni che hanno portato a confezionare un numero monografico sul Reddito di Cittadinanza, raccogliendo insieme i contributi – politici, tecnici e argomentativi – che i tre Servizi hanno prodotto, ciascuno dal proprio specifico punto di “avvistamento”.

Secondo la struttura fissa pensata per questa nuova testata, tutte le sezioni ospitano tre diversi contributi: il primo, da parte dei presidenti nazionali dei Servizi, ha un carattere più generale e politico; il secondo propone approfondimenti di natura tecnica a cura dei dirigenti nazionali di pari livello degli stessi Servizi; il terzo accoglie invece interventi di soggetti esperti esterni all'organizzazione, chiamati ad interloquire sul tema proposto.

In questo primo numero, anche a motivo del suo carattere monografico, la sezione curata da ENAIP manca apparentemente del primo contributo, svolto in realtà nell'editoriale dal presidente nazionale Roberto Rossini, che ha anche la responsabilità dell'Ente di formazione delle ACLI.

Di seguito, in una sintesi che ci auguriamo non riduttiva, presentiamo gli approfondimenti elaborati nei tre ambiti tematici cui i Servizi rispondono: assistenza e previdenza, per quanto riguarda il Patronato; fisco e redditi, per il CAF; lavoro e formazione per l'ENAIP.

“Il Patronato: una porta d’accesso alla cittadinanza” è il titolo che Emiliano Manfredonia, presidente del Patronato ACLI, ha dato al suo intervento, all’interno del quale sono evidenziate criticità e debolezze dell’impianto organizzativo con l’intento di sollecitare interventi correttivi, “senza confondere lo strumento con la finalità”, e affinare strumenti di monitoraggio e revisione.

Claudio Piersanti, Marco Calvetto e Franco Bertin ci accompagnano invece – quasi prendendoci per mano – nella lettura del provvedimento, analizzandone le disposizioni sotto il profilo tecnico.

Il prof. Antonio La Spina è il primo interlocutore “esterno” di questo numero. Il suo contributo ci aiuta a comprendere quali siano le “pietre d’inciampo”, collocate non tanto nel provvedimento in sé ma nella mancata – e necessaria – attivazione di concomitanti investimenti per la crescita e lo sviluppo.

“Reddito e Pensione di Cittadinanza: misure di civiltà” è il titolo scelto da Andrea Luzi, presidente del CAF-ACLI, per il suo contributo, in cui sono evidenziate le opportunità e le attese del nuovo istituto.

“A misura di nucleo? Luci e ombre di un beneficio” è invece l’approfondimento del direttore generale del CAF, Paolo Conti, che – oltre alle “istruzioni per l’uso” – ci propone una prima analisi a due mesi dall’attivazione del provvedimento.

Completa il quadro offerto dal CAF l’intervista al prof. Giulio Sapelli, che individua nella carenza delle condizioni strutturali (riguardanti i Centri per l’impiego e, più in generale, l’apparato organizzativo e amministrativo di sostegno) il maggiore ostacolo estrinseco alla buona riuscita del provvedimento.

“Formazione, ovvero la *capacità* di fare cittadinanza” è l’approfondimento, proposto da Paola Vacchina, Amministratore delegato di ENAIP Nazionale IS, su alcune questioni emerse dalla legge istitutiva del Reddito di cittadinanza e al centro dell’interesse di ENAIP, impegnato - con la sua rete di enti regionali - nel campo dei servizi per il lavoro e della formazione.

L’analisi su questo versante continua nell’intervento di Eugenio Gotti, che individua tre specifici elementi di criticità, e perciò di attenzione: l’ammontare elevato del beneficio che può trasformarsi in una sorta di trappola della povertà; la difficoltà per i Centri per l’impiego (CPI) di fare un’efficace azione di matching; la debolezza delle misure di rafforzamento delle capabilities rivote ai beneficiari del reddito di cittadinanza.





## Il Patronato: una porta d'accesso alla cittadinanza

**Emiliano Manfredonia**

Presidente Nazionale Patronato ACLI



Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini

Il 29 marzo 2019 è entrata in vigore la Legge 28 marzo 2019 n. 26, che ha introdotto due importanti misure del governo Giallo-Verde: la pensione anticipata, detta Quota 100, accompagnata da un pacchetto di altre norme previdenziali e il nuovo strumento di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà denominato "Reddito di cittadinanza" (RdC).

La norma è considerata il cavallo di battaglia del Movimento5stelle, che con essa ha inteso creare uno "strumento" di contrasto al fenomeno della povertà alquanto complesso e articolato, non foss'altro per le risorse che mette in campo.

Nell'istituire il RdC, l'art. 1 stabilisce che si tratta di *"una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, tesa a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura che si realizza attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale di soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel lavoro"*.

Colpisce l'ambizione della norma - per la quale nessuno si può dirsi a priori contrario - che solleva tante questioni e tiene insieme tante finalità, spesso purtroppo enfatizzate strumentalmente nel dibattito mediatico, a scapito della chiarezza e della correttezza giuridica.

Il RdC è un'erogazione economica condizionata di tipo assistenziale. Due ne sono gli elementi fondamentali: la componente passiva, ovvero il beneficio economico a cui si accede se in possesso di determinati requisiti soggettivi, e la componente attiva, ovvero la condizionalità per cui il beneficio economico permane solo se si adempie all'obbligo di partecipare a misure di politica attiva del lavoro, se si accetta un lavoro e se si partecipa a progetti di pubblica utilità. Per la Pensione di cittadinanza (PdC)



**La povertà la si sconfigge dove c'è cooperazione, dove nasce la gratuità tra uomini e soprattutto dove la politica crea servizi, strutture sociali, istituzioni scolastiche. Quando lo stato combatte l'illegalità, le disuguaglianze e sostiene sistemi produttivi fragili.**

rimane valido solo il primo criterio, connotandosi di fatto come una misura solamente di tipo assistenziale. Il RdC non è dunque in senso stretto una misura di politica attiva del lavoro, che prevede esclusivamente interventi volti a migliorare le possibilità per i destinatari di trovare un lavoro o di cambiare la propria posizione lavorativa, e tuttavia ha alcune caratteristiche che lo differenziano da altre misure assistenziali, come il fatto che non sia riconosciuto al singolo, ma al nucleo familiare; che i vincoli siano legati alla proattività del beneficiario e che l'utilizzo del beneficio economico sia anch'esso condizionato. I soldi infatti devono soddisfare i bisogni primari della persona (acquisti per alimentari; spese mediche; bollette) e solo in minima parte possono essere spesi liberamente. La corretta diffusione ed applicazione della norma vedrà il coinvolgimento degli istituti di Patronato.

Il fondamento costituzionale del RdC si rinviene nell'[art. 3](#), comma 2, e nell'[art. 38](#), comma 1, della Costituzione. Se si vuole gli stessi su cui si fonda la mission e l'attività degli istituti di patronato.

Si è soliti pensare all'[art. 38](#), commi 2 e 4, con riferimento al fondamento dei patronati. In realtà, come ben sappiamo, la Corte Costituzionale ([sentenza 42/2000](#)) e la successiva [L. 152/2001](#) (*Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale*) attribuiscono ai patronati una prospettiva più ampia: da un lato sicuramente assistere e tutelare i lavoratori per il perseguimento dei loro diritti previdenziali, ma dall'altro contribuire alla rimozione degli ostacoli che impediscono ai cittadini, tutti, di realizzarsi pienamente.

In questo disegno, il Patronato diventa "porta sociale" di accesso a tutte le prestazioni sociali (compreso il RdC), ma anche soggetto che offre un'attività di tutela da declinarsi anche come orientamento, informazione e rappresentanza dei nuovi bisogni e dei nuovi diritti.

È proprio in virtù di questa concezione che la legge permette alle persone coinvolte dalla misura di rivolgersi ai patronati per:

- inoltrare la domanda di RdC e di pensione di cittadinanza;
- presentare la Did (Dichiarazione di immediata disponibilità);
- presentare la domanda di AdR (Assegno di Ricollocazione);
- stipulare - laddove il Patronato è anche agenzia per il lavoro - il patto per il lavoro e, se scelti, gestire l'assegno di ricollocazione.

L'elencazione di tutte queste possibili attività porta a pensare ai patronati come al luogo fisico cui rivolgersi per la gestione del RdC, affiancato allo spazio virtuale rappresentato dalla piattaforma di gestione del RdC creata dal Ministero del Lavoro. Se nello spazio virtuale si raccolgono tutte le informazioni e si gestiscono gli obblighi connessi all'erogazione del reddito di cittadinanza, il patronato diventa il soggetto che può garantirne l'accompagnamento, la consulenza, l'orientamento. Un'attività assolutamente dimenticata, ma indispensabile per il buon esito di una misura tanto complessa e destinata ai soggetti più deboli, non solo economicamente ma anche socialmente, a quanti cioè hanno maggiori difficoltà ad interloquire con le istituzioni e ad accedere correttamente alle informazioni, e che sono i primi destinatari dei nostri sportelli.

Al di là della situazione dei patronati, che soffriranno di un eccessivo carico di lavoro vedendo esclusa una remunerazione specifica, va considerata molto positivamente l'intenzione del legislatore di ampliare il numero dei soggetti coinvolti nella gestione del RdC. Intenzione che rimanda all'idea per cui il contrasto alla povertà sia una responsabilità dello Stato nel suo complesso e non appannaggio di qualche "anima bella" o, quel che è peggio, che alla povertà si debba rispondere con politiche securitarie.





Affrontare il tema della povertà - e con tali risorse - è un atto importante del legislatore. Far conoscere la norma e saper guidare i cittadini nelle complesse attività che lo vedranno impegnato è fondamentale per la riuscita di una parte del problema. Perché, se è pur apprezzabile che una cifra economica possa alleviare le difficoltà quotidiane, bisogna ricordare che il tema della povertà non è semplificabile o peggio banalizzabile. Le povertà, come ben sappiamo, sono tante, tante ne sono le cause e tanti e diversi sono i poveri.

Prima di tutto la povertà non la si sceglie, e sono le cause a dover essere rimosse per creare le condizioni di un riscatto sociale che porti benessere. Le cause non sono sempre personali e se lo sono spesso le persone non hanno tutti i mezzi culturali, sociali per poter rispondere. Oggi nella nostra cultura sembra che essere povero sia una colpa. Sei povero perché non hai studiato, non hai un buon lavoro, non hai saputo accrescere le tue risorse, oppure - ancora più grave - perché non sei nato in Italia, o sei un tossico o un alcolizzato. Ci si convince che escludere qualcuno sia una forma di giustizia (come è il recente caso dell'assegnazione di una casa popolare ad una famiglia Rom a Roma).

La povertà la si sconfigge dove c'è cooperazione, dove nasce la gratuità tra uomini e soprattutto dove la politica crea servizi, strutture sociali, istituzioni scolastiche. Quando lo stato combatte l'illegalità, le disuguaglianze e si sostengono sistemi produttivi fragili.

Cause personali e cause strutturali vanno sempre tenute insieme, in tal senso i requisiti soggettivi introdotti nella legge aiuteranno ad individuare le categorie di soggetti a cui rivolgersi, mentre le condizionalità e le sanzioni dovrebbero aiutare a far emergere le responsabilità personali.

Aver dimenticato fra i destinatari del RdC i titolari di permesso per motivi umanitari, gli apolidi (recuperati poi dalle circolari INPS) e i titolari di permesso unico di soggiorno per lavoro o famiglia non va' nella direzione indicata.

Perplexità pone anche il requisito della residenzialità (residenza in Italia di almeno 10 anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa), dal momento che sia la Corte Costituzionale sia i regolamenti europei hanno più volte ribadito che le prestazioni destinate al sostentamento non possono essere limitate in base al genere, alla nazionalità, al titolo di soggiorno.

Molte perplexità pone l'obbligo in capo ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea di produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, per comprovare la composizione del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali. Tale requisito crea da subito una disparità rispetto ai cittadini italiani perché i cittadini di paesi terzi potranno presentare domanda di RdC solo a seguito del decreto interministeriale che dovrà indicare per quali Paesi non sarà richiesto, perché oggettivamente impossibile da acquisire. Per alcuni sarà quindi più difficile, se non impossibile, dimostrare di essere poveri.

Tutta una scommessa, da vincere, l'aspetto del lavoro. Bisognerà capire come i centri per l'impiego potranno potenziare le proprie competenze, chiarire davvero il ruolo dei "navigator" e verificare il coinvolgimento di tutti gli attori sociali per il raggiungimento di un lavoro ma anche per il superamento delle difficoltà che ne ostacolano il mantenimento. Per i percettori di RdC, bisognerà vedere se l'erogazione di una cifra economica non scorraggi chi faticosamente oggi suda per avere una retribuzione, magari part-time, magari a tempo determinato, che da una parte non garantisce stabilità ma dall'altra eleva il reddito

escludendo il soggetto, o la famiglia, dal RdC. Questo potrebbe favorire qualche azione di elusione o favorire addirittura il lavoro nero.

Ci auguriamo, infine, che si faccia una valutazione oggettiva di ciò che funzionava e di ciò che va modificato, senza confondere lo strumento con la finalità e senza dimenticare che un intervento con aspettative tanto alte come il contrasto alla povertà non può essere fatto una volta per tutte, ma testato e modificato continuamente per rispondere alle tante e differenti situazioni ricomprese nel concetto di "povertà". Evitando che si cancelli la misura, come avvenuto in passato per Reddito d'inserimento o social card, per fini politici. Una prassi, questa, che - oltre a determinare uno spreco di risorse senza incidere sui fattori strutturali alla base della povertà - ha purtroppo concretizzato l'antico monito di don Milani, per cui diverse forze politiche *"si sono fatte strada con i poveri, senza fare loro strada"*. L'auspicio è che non accada anche per il RdC.





## Le nuove disposizioni in materia di Reddito e Pensione di cittadinanza

A cura di **Claudio Piersanti**,  
**Marco Calvetto** e **Franco Bertin**

*Claudio Piersanti, Marco Calvetto e Franco Bertin sono dirigenti tecnici del Patronato ACLI.  
In particolare: Piersanti è Capo Area Previdenze e Disabilità; Calvetto è Capo Area Nuovi Servizi di Tutela;  
Bertin è Responsabile del Servizio Previdenze.*

### 1. Premessa

Il DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2019 n. 26, oltre alle note disposizioni in materia previdenziale (pensione anticipata quota 100, “congelamento” fino al 2026 del requisito contributivo per il diritto a pensione anticipata, ripristino dello speciale canale di pensionamento “opzione donna”, proroga Ape sociale, ecc.), nella prima parte del provvedimento ha introdotto il nuovo strumento di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà denominato “Reddito di cittadinanza” (RdC).

Il nuovo istituto viene ad inserirsi all’interno del sistema di welfare italiano con propri specifici tratti distintivi, e con peculiarità che ne marcano per certo verso la distanza e originalità rispetto alle vigenti prestazioni di tradizionale espressione **dell’art.38 della Costituzione**.

Il “Reddito di cittadinanza” non è infatti misura di carattere **previdenziale**, essendo indirizzato indistintamente a tutti i cittadini e slegato dalla necessità di una provvista contributiva, e non è neanche prestazione di natura strettamente **assistenziale**, nella sua accezione classica di erogazione passiva che non richiede alcun impegno da parte del beneficiario e nessuna specifica “destinazione d’uso” delle somme erogate (in tal modo caratterizzandosi le attuali misure assistenziali legate ad esempio all’età – assegno sociale – o allo stato di salute – invalidità civili, ma anche al sostegno familiare e della genitorialità quali assegni al nucleo familiare e di maternità a carico dei Comuni, bonus bebè, premio alla nascita, bonus asili nido ed altre ancora).

A ben vedere, nella sua sostanza di **sussidio economico familiare** erogato a **nuclei in condizioni economiche e sociali disagiate**, ma tuttavia subordinato all’**inserimento dei beneficiari in un articolato e intenso percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale**, il Reddito di cittadinanza non sembrerebbe invero neanche doversi interamente inquadrare all’interno delle misure applicative dei precetti di previdenza e assistenza sociale sanciti dall’art.38 della Costituzione. Dovendosi invece rinvenire nell’attuazione dei principi di cui agli artt. 3, comma 2 (uguaglianza sostanziale dei cittadini), 4 (diritto al lavoro) e 35 (tutela del lavoro e diritto alla formazione professionale) della Costituzione la più vera e intima natura e obiettivi del provvedimento.

Tanto premesso, con il presente articolo, alla luce peraltro delle prime istruzioni diramate dall’Inps con **circolare n. 43 del 20 marzo 2019**, veniamo a proporre un **primo approfondimento tecnico** del nuovo istituto.

## 2. Definizioni

Il **RdC** viene definito quale *“misura fondamentale di **politica attiva del lavoro** a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”* (art. 1 DL 4/2019, convertito in Legge 26/2019).

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di **età pari o superiore a 67 anni** (assoggettabile ai successivi incrementi per aspettative di vita), il RdC assume la denominazione di **Pensione di cittadinanza (PdC)**. Nonostante la diversa denominazione, la legge precisa che, salvo dove diversamente specificato, i requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del RdC. La Pensione di cittadinanza può essere altresì concessa nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore al predetto requisito anagrafico. Il RdC è **concesso dall'INPS**, con prima decorrenza utile **1° aprile 2019**, previa presentazione di apposita domanda telematica.

## 3. Requisiti di accesso al beneficio

Il RdC è riconosciuto ai **nuclei familiari** che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, siano in possesso cumulativamente di determinati **requisiti anagrafici, reddituali e patrimoniali**.

Ai fini delle prestazioni in commento (RdC e PdC) il **nucleo familiare del richiedente** è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, così come indicati dall'art. 3 del DPCM 159/2013, con le seguenti ulteriori specificazioni:

- i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di **separazione o divorzio**, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. I medesimi continuano altresì a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui, pur risultando in due stati di famiglia distinti, risiedano nello stesso immobile. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze. Se peraltro la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, la norma precisa che il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
- anche a seguito di **variazioni anagrafiche**, i soggetti permangono nel nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
- il **figlio maggiorenne non convivente con i genitori**, qualora di **età inferiore a 26 anni**, a carico dei genitori stessi ai fini IRPEF, non coniugato e senza figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.

### a) *Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno*

Il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti:

- **cittadinanza italiana** o di paesi facenti parte dell'**Unione europea** oppure, in





alternativa, essere **familiare di un cittadino italiano** o dell'**Unione Europea** e **titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente**, ovvero essere **cittadino di paesi terzi** in possesso del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** (all'interno di questa ultima categoria, e al di là del dato testuale della norma, il modello di domanda ricomprende anche i soggetti titolari di protezione internazionale o apolidi);

- **residenza in Italia** per almeno **dieci anni**, al momento della presentazione della domanda, di cui gli **ultimi due anni in modo continuativo**.

I requisiti di cittadinanza e residenza sopra indicati sono riferiti al solo soggetto richiedente la prestazione.

Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a **misura cautelare personale**, e non deve stato **condannato in via definitiva**, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale (reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati di stampo mafioso, strage e reato di truffa).

#### **b) Requisiti reddituali e patrimoniali. Requisiti relativi al godimento di beni durevoli**

Ai fini del riconoscimento del beneficio, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

- un **valore dell'ISEE** in corso di validità inferiore a **9.360 euro**;
- un **valore del patrimonio immobiliare**, in Italia e all'estero (come definito ai fini ISEE), non superiore a una soglia di **30.000 euro**, senza considerare la casa di abitazione;
- un **valore del patrimonio mobiliare**, come definito ai fini ISEE (esempio, depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:
  - **6.000 euro**, per i nuclei composti da un solo componente;
  - **8.000 euro** per i nuclei composti da due componenti;
  - **10.000 euro** per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di **1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo**.

I suddetti massimali sono ulteriormente incrementati di **5.000 euro** per ogni **componente in condizione di disabilità** e di **euro 7.500** per ogni **componente con disabilità grave o non autosufficiente** presente nel nucleo familiare;

- un **valore del reddito familiare** inferiore a una soglia di **6.000 euro** annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della **scala di equivalenza ai fini RdC**. La predetta soglia è incrementata a **7.560 euro** ai fini dell'accesso alla **PdC**. La soglia medesima è ulteriormente incrementata a **9.360 euro**, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini RdC, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in **abitazione in locazione**. Ai fini del beneficio RdC, il reddito familiare è da intendersi quello di cui all'art. 4, comma 2 del DPCM 159/2013, indicato nella DSU resa ai fini della determinazione dell'ISEE, e riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU stessa. Come chiarito nella norma, il predetto reddito familiare deve essere determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE, ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi (ad esempio, l'indennità di accompagnamento).

Nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:

- › le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- › le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- › le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- › il c.d. "Bonus bebè (art. 1, co. 125, della legge n. 190/2014).

L'articolo 2, comma 4, del DL 4/2019 definisce poi i **parametri della scala di equivalenza** (moltiplicatori da applicare al valore del reddito familiare) nel seguente modo: **parametro 1 per il primo componente** del nucleo familiare, incrementato di **0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18** e di **0,2 per ogni ulteriore componente di minore età**, fino ad un **massimo di 2,1**, ovvero fino ad un **massimo di 2,2** nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti **componenti in condizione di disabilità grave, o di non autosufficienza** come definite ai fini dell'ISEE.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti **sogetti detenuti o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza** o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza, ai fini RdC /PdC, non tiene conto di tali soggetti.

La scala di equivalenza, inoltre, non tiene conto dei componenti del nucleo familiare **disoccupati a seguito di dimissioni volontarie**, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, né di **componenti** il nucleo **sottoposti a misura cautelare personale**, nonché **a condanna definitiva** intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale (reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati di stampo mafioso, strage e reato di truffa).

La **verifica** del possesso dei **requisiti** sopra indicati, vale a dire sia quelli **patrimoniali** (valore del patrimonio immobiliare e mobiliare) che **reddituiali** (valore del reddito familiare), avviene sulla base di quanto presente nell'**attestazione ISEE**, nella quale sia presente il richiedente il RdC, ed in corso di validità all'atto di presentazione della domanda. Ai fini della verifica dei requisiti per il RdC si considerano idonee le attestazioni ISEE sia ordinaria che corrente.

Con riferimento infine alle limitazioni relative al **godimento di beni durevoli** prescritte dalla norma, il più volte citato art. 2 del decreto-legge dispone che:

- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di **autoveicoli** (l'Inps precisa anche quelli di seconda mano), immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché **motoveicoli** di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di **navi e imbarcazioni da diporto**.

L'articolo 2, comma 7, del DL 4/2019 contiene da ultimo una disposizione finalizzata a coordinare il RdC con le diverse misure di contrasto alla povertà eventualmente già fruite





da parte del nucleo familiare incluso nell'ISEE. Ciò al fine di evitare che la percezione di tali prevalenti e concorrenti sussidi, laddove già inclusi nell'ISEE stesso, possa determinare la fuoriuscita del nucleo dal parametro dei 9.360 euro. Per tale motivo la norma precisa che, ai fini dell'accesso al RdC, devono essere sottratti gli importi (rapportati al corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'attestazione ISEE) eventualmente già inclusi nell'ISEE, relativi alla fruizione del **sostegno per l'inclusione attiva (SIA)**, del **reddito di inclusione (Rel)** ovvero di altre **misure regionali di contrasto alla povertà** oggetto d'intesa tra la Regione e il Ministero del Lavoro.

#### 4. Il beneficio economico

Il beneficio economico sia per il RdC che per la PdC, su base annua, è dato dalla somma di due elementi: una **componente ad integrazione del reddito familiare (quota A)** e di un **contributo per l'affitto o per il mutuo (quota B)**, sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE e dal modello di domanda.

La **quota A** integra il reddito familiare fino ad una soglia massima di **6.000 euro** annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la predetta soglia è elevata fino a **7.560 euro** sempre moltiplicati per la scala di equivalenza.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la **quota B** è pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un **massimo di 3.360 euro annui**, pari a **280 euro mensili** per il RdC. Nel caso di PdC, il predetto importo massimo è ridotto a **1.800 euro annui**, corrispondenti a **150 euro mensili**. Nel caso di nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un **mutuo** da parte di componenti il medesimo nucleo familiare, tale ultima integrazione (quota B) è concessa nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di **1.800 euro annui** (pari a 150 euro mensili) sia per RdC che per PdC.

Il beneficio economico, in ogni caso, non può essere superiore a **9.360 euro annui**, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini RdC, ridotto per il valore del reddito familiare, né può essere inferiore a **480 euro annui**. Pertanto, anche qualora risultasse un beneficio di importo inferiore, questo sarebbe comunque portato al suddetto valore minimo (pari a 40 euro mensili).

La prestazione è **esente da IRPEF**, ed il suo **ammontare mensile** è pari a un **dodicesimo** del valore annuo.

Il beneficio **decorre dal mese successivo a quello della domanda** ed è concesso per un **periodo massimo** continuativo di **18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa **sospensione di un mese**. Tale termine di sospensione non opera nel caso della PdC che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. Il RdC è compatibile con il godimento della **NASpi** e dell'indennità di disoccupazione **DIS-COLL**, o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

Il RdC/PdC è inoltre compatibile con lo **svolgimento di attività lavorativa** da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti. Di tali attività e redditi infatti l'Istituto dovrà necessariamente tener conto ai fini della determinazione dell'importo della prestazione (nel caso di redditi da lavoro dipendente, questi ultimi rileveranno nella misura dell'80%).

La norma prevede l'obbligo di comunicare, entro un determinato termine, i redditi derivanti da un'attività lavorativa in corso all'atto di presentazione della domanda di RdC/PdC e non rilevata nell'ISEE ovvero avviata durante l'erogazione del beneficio. Devono essere comunicati i redditi da lavoro dipendente, autonomo e d'impresa, sia in forma individuale che di partecipazione. Sono esclusi, invece, i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia. Oltre alle variazioni legate alla situazione lavorativa, la norma prevede altresì l'obbligo di comunicazioni successive da parte dei soggetti che fanno parte del nucleo familiare beneficiario del RdC/PdC, in caso di eventi sopravvenuti che interessano il nucleo familiare, il patrimonio mobiliare e immobiliare, ovvero ogni variazione relativa al possesso di beni durevoli.

## 5. La richiesta e l'erogazione del beneficio

Il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, attraverso i seguenti canali:

- › Poste Italiane S.p.A.;
- › Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- › Istituti di Patronato;
- › portale [www.redditodicittadinanza.gov.it](http://www.redditodicittadinanza.gov.it).

La norma prevede che i **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea** siano tenuti a produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, al fine di comprovare la composizione del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali. Tali disposizioni non si applicano:

- › nei confronti dei cittadini aventi lo Status di rifugiato politico;
- › qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- › nei confronti di cittadini di Stati nei quali è oggettivamente impossibile acquisire tale documentazione, (i Paesi interessati saranno identificati con apposito decreto interministeriale da emanare entro il 30 giugno 2019).

Il beneficio economico è erogato attraverso la **Carta RdC**. Oltre che al soddisfacimento delle **esigenze previste per la carta acquisti**, quali beni di prima necessità, alimentari, medicinali e alcune utenze domestiche, la Carta RdC permette di effettuare **prelievi di contante**, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare. Con la Carta RdC è possibile effettuare anche un **bonifico mensile** per il **pagamento dell'affitto o della rata del mutuo**, nell'ipotesi in cui l'importo del beneficio economico sia comprensivo della quota B. Ai beneficiari del RdC/PdC sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e alla fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate (c.d. "*bonus elettrico*" e "*bonus gas*").

Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco di azzardo (DGA, c.d. "*ludopatia*") viene in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedano vincite in denaro o altre utilità.

In fase di prima attuazione, l'importo intero del beneficio RdC viene erogato su un'unica carta. La norma prevede tuttavia che, con un decreto interministeriale da adottarsi entro





il 29 luglio 2019, dovranno essere stabilite modalità di erogazione del RdC suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. Con il medesimo decreto sarà disciplinata la possibilità di erogazione della PdC con modalità diverse dalla carta RdC, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.

La norma prevede infine che la pensione di cittadinanza sia suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.

Il beneficio economico deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. Viene, tuttavia, demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro la definizione di modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta RdC, verrà verificata la fruizione del beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ammontare del beneficio non speso ovvero non prelevato (ad eccezione di arretrati) è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, dalla mensilità successiva a quella in cui il sussidio non è stato interamente speso. Con la precisazione che, attraverso una verifica in ciascun semestre di erogazione viene comunque decurtato dalla disponibilità della Carta RdC l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre (fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto).

## 6. Le condizionalità:

### a) *La DID*

Il RdC rientra, come detto, fra le cosiddette **misure di contrasto alla povertà "condizionate"**, dove il sussidio economico è subordinato a determinate **condizioni soggettive**, e il suo mantenimento a **forme di condizionalità** cui il beneficiario e la sua famiglia sono obbligati.

L'erogazione del beneficio è condizionata, innanzitutto, alla **Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)** di tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studio, e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

Sono **esclusi dall'obbligo della DID** e dei conseguenti adempimenti:

- soggetti minorenni;
- soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi;
- beneficiari di RdC titolari di pensione diretta;
- beneficiari della PdC;
- soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
- soggetti con disabilità, come definita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Possono altresì essere **esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC**, i seguenti soggetti:

- i componenti con carichi di cura a favore di soggetti minori di 3 anni o con disabilità grave o non autosufficienza;
- i lavoratori che svolgono un'attività lavorativa c.d. "di scarsa intensità", dalla quale derivi un reddito annuo inferiore a 8.000 euro se lavoratori dipendenti o 4.500 se lavoratori autonomi.

La DID va rilasciata entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

### b) *Il Patto per il Lavoro*

Rilasciata la DID i componenti dei nuclei familiari beneficiari maggiorenni, non occupati e non frequentanti un corso di studio sono **convocati per la stipula del Patto per il lavoro** se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- › assenza di occupazione da non più di due anni;
- › essere beneficiario di Naspi o altro ammortizzatore sociale o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- › aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio presso i centri per l'impiego;
- › non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi del D.Lgs. 147/17 relativo al Rel.

Sono in ogni caso segnalati al CPI i beneficiari del RdC maggiorenni e di età pari o inferiore ai 29 anni anche se non in possesso di tali requisiti.

Il **Patto per il lavoro**, prevede una serie di **obblighi** fra cui ricordiamo:

- › registrarsi sulla piattaforma del RdC e consultarla quotidianamente;
- › svolgere ricerca attiva del lavoro (es. stesura curriculum; preparazione per sostenere colloqui di lavoro; partecipazione ad iniziative di orientamento...);
- › accettare di essere avviato alle attività individuate nel patto per il lavoro;
- › accettare almeno una delle tre offerte di lavoro congrue.

### **Che cosa si intende per offerta di lavoro congrua?**

**Quattro i parametri** attraverso cui un'offerta di lavoro si può definire congrua:

- coerenza con le esperienze e le competenze maturate (parametro funzionale);
- distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico (parametro geografico);
- durata della disoccupazione;
- nel caso si riceva un'indennità, la retribuzione deve essere almeno superiore di una certa percentuale rispetto all'indennità percepita (parametro materiale).

Il Decreto Legge 4/2019 non modifica i parametri funzionali del contratto di lavoro precedentemente individuati (coerenza con esperienze e competenze maturate e aderenza al settore economico e professionale individuato nel patto di servizio; contratto a tempo indeterminato o superiore a 3 mesi, a tempo pieno o 80% dell'ultimo lavoro svolto) per definire un'offerta di lavoro congrua, ma ne ridefinisce il **parametro geografico** e stabilisce che **lo stipendio deve essere superiore del 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo** (8.580 € annui).





### Offerta di lavoro congrua in base al DL 4/2019

	I° offerta di lavoro	II° offerta di lavoro	III° offerta di lavoro
<b>Nei primi 12 mesi</b>	Entro 100 km o 100 minuti di tempo di percorrenza	Entro 250 Km	Ovunque in Italia
		Entro 100 Km/100 min. con nuclei con disabili	Entro 100 Km/100 min. con nuclei con disabili
			Entro 250 Km se presenti minori di 3 anni
<b>Tra il 12° e il 18° mese</b>	Entro 250 Km	Entro 250 Km	Ovunque in Italia
	Entro 100 Km/100 min. nei nuclei con disabili	Entro 100 Km/100 min. nei nuclei con disabili	Entro 100 Km/100 min. nei nuclei con disabili
			Entro 250 Km se presenti minori di 3 anni
<b>Dopo il 18° mese</b>	Ovunque in Italia	Ovunque in Italia	Ovunque in Italia
	Entro 100 Km/100 min. nei nuclei con disabili	Entro 100 Km/100 min. nei nuclei con disabili	Entro 100 Km/100 min. nei nuclei con disabili
	Entro 250 Km se presenti minori di 3 anni (fino a 24 mesi)	Entro 250 Km se presenti minori di 3 anni (fino a 24 mesi)	Entro 250 Km se presenti minori di 3 anni (fino a 24 mesi)

In caso di **rinnovo del beneficio** deve essere **accettata la prima offerta utile di lavoro congrua**.

#### **c) Il patto di inclusione sociale**

I **nuclei familiari beneficiari che non abbiano soggetti che devono essere inviati ai CP** sono **convocati entro 30 giorni** dai servizi competenti per il contrasto della povertà. I beneficiari e il suo nucleo familiare accedono ai benefici del REI a seguito della **valutazione multidimensionale** finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 147/2017.

Nel Patto per l'Inclusione sono inseriti gli interventi per l'accompagnamento al lavoro, nel rispetto degli obblighi previsti per il patto per il lavoro, e gli interventi di contrasto alla povertà che, se opportuni e richiesti, sono anche attivabili per i beneficiari che sottoscrivono il patto per il lavoro. Ulteriore obbligo in capo al beneficiario è quello di offrire nell'ambito del Patto per il Lavoro o di inclusione la **disponibilità a partecipare a progetti utili alla collettività** in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo

e di tutela dei beni comuni a titolarità dei comuni, e da svolgersi presso il comune di residenza per un minimo di 8 ore aumentabili a 16.

## 7. Le sanzioni

Al rispetto dei requisiti e delle condizionalità il decreto pone delle **sanzioni** a carico dei beneficiari. Nello specifico vengono individuate tre differenti tipologie di sanzioni:

- Sanzioni penali;
- Decadenza;
- Decurtazione.

### a) Le sanzioni penali

- Nel caso in cui un soggetto *“al fine di ottenere indebitamente il beneficio **renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da 2 a 6 anni**”*;
- *“L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e di altre informazioni dovute rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio è punita con la reclusione da 1 a 3 anni”*.

La condanna in via definitiva per le suddette fattispecie, nonché per taluno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale (reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, reati di stampo mafioso, strage e reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) determina la revoca del beneficio con efficacia retroattiva con conseguente obbligo di restituzione delle cifre percepite.

### b) La decadenza

Il beneficiario decade dal beneficio connesso col Rdc quando:

- non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- non sottoscrive il Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva;
- non partecipa ai lavori utili per la collettività;
- non accetta almeno una di tre offerte congrue, o a seguito del rinnovo del beneficio, la prima offerta di lavoro congrua;
- il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato per effetto di dichiarazioni mendaci;
- non effettua le comunicazioni relative alla variazione occupazionale connessa con l’avvio di un’attività di impresa;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- venga trovato, nel corso di attività ispettive, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa non denunciata, o in caso di attività autonoma senza aver comunicato nei 30 giorni l’avvio dell’attività.

### c) Le decurtazioni

Nel caso in cui anche uno solo dei componenti del nucleo familiare titolare del beneficio **non si presenti, senza giustificato motivo, alla convocazione dei CPI o dei servizi**





**comunali** di contrasto alla povertà, non partecipi alle iniziative di orientamento, o nel caso in cui un minore non frequenti i corsi di studio o formazione previste si applicano delle decurtazioni al reddito che vanno da una mensilità fino alla decadenza.

## 8. Incentivi per lavoratori e aziende

Il DL 4/2019 individua anche alcuni **incentivi per i datori di lavoro che assumano persone beneficiarie del reddito di cittadinanza**.

Le principali **condizioni per fruire del beneficio** sono le seguenti:

- **comunicare** alla piattaforma digitale dedicata al RdC **le disponibilità di posti vacanti**;
- **assumere a tempo pieno e indeterminato**, anche mediate apprendistato;
- realizzare un **incremento occupazionale netto dei lavoratori a tempo indeterminato**.
- **non possono essere riassunti** lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti;
- **non possono usufruire del beneficio** le imprese che abbiano in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendali o riorganizzazioni aziendali.

Il beneficio in capo al datore di lavoro corrisponde ad un esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del RdC (massimo 780 €) percepito dalla persona assunta, per un periodo compreso fra le 5 mensilità e il numero di mensilità che avrebbero ancora dovuto essere godute dal beneficiario (18 meno numero delle mensilità già godute).

Nel caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo nell'arco dei 36 mesi successivi il datore di lavoro è tenuto a restituire l'intero beneficio.

Nel caso in cui il beneficiario venga assunto a seguito di un percorso formativo promosso da enti di formazione accreditati o da fondi paritetici interprofessionali il beneficio economico previsto per il datore di lavoro viene suddiviso a metà con l'agenzia formativa. In questo caso l'importo minimo è di 6 mensilità. Le mansioni del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato devono però essere coerenti con il profilo formativo del percorso formativo seguito.

Nel caso in cui il beneficiario del RdC avvii un'attività lavorativa autonoma entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, viene riconosciuta in un'unica soluzione una cifra pari al reddito di cittadinanza percepito moltiplicato per sei mensilità.



*Professore ordinario di Sociologia generale, giuridica e politica nell'Università di Palermo, insegna anche Valutazione delle politiche pubbliche presso l'Università LUISS. Componente della redazione della Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, della direzione della Rassegna italiana di sociologia, del comitato scientifico di Aggiornamenti sociali, Studi di Sociologia, Rivista economica del Mezzogiorno, Istituto Bachelet. Direttore della collana "Comunicazione, Istituzioni e mutamento sociale", Franco Angeli.*

## Sostegno al reddito e diritti della persona

**L'articolo 38 della nostra Costituzione** parla di un "diritto al mantenimento e all'assistenza sociale" per "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere". **L'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani** dice che ciascuno ha "diritto a un tenore di vita adeguato", così che sia lui che la sua famiglia possano godere di condizioni di salute e di benessere. Dice anche del diritto alla "sicurezza in caso di disoccupazione" o quando comunque si verificano altre circostanze al di fuori del controllo delle persone, tali da produrre una carenza di mezzi di sussistenza. **L'art. 34 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, poi allegata al Trattato di Lisbona, parla del diritto di accedere a "prestazioni di sicurezza sociale". Gli stati membri dell'UE in effetti si sono quasi tutti dotati di una forma di sostegno al reddito volta a impedire a chi è socialmente debole di cadere in condizioni di grave povertà. La predisposizione di una rete di sicurezza del genere è del resto una delle caratteristiche costitutive del *welfare state*.

**In Italia per lungo tempo è mancata una misura volta a garantire a tutti un reddito minimo.** Nel 1997 la commissione c.d. Onofri aveva il compito di analizzare le "compatibilità macroeconomiche della spesa sociale" al fine di delineare una riforma di assistenza, sanità e previdenza che garantisse una riallocazione più equa ed efficace delle prestazioni di protezione sociale, senza incrementare la spesa complessiva. Una delle sue proposte più caratterizzanti fu quella di creare un "minimo vitale". Era un momento propizio per farlo. Purtroppo, il minimo vitale non ebbe seguito. Nessuno degli interventi successivi (dalla legge 328/2000 alla sperimentazione del reddito minimo di inserimento, alla carta acquisti, al sostegno per l'inclusione attiva) disponeva dei fondi, della copertura e dei requisiti per fornire un sostegno al reddito a tutti i bisognosi. La riforma del titolo V della Costituzione aveva complicato il quadro. La crisi economica iniziata nel 2008 ha causato un forte e brusco innalzamento della povertà.



**Il Reddito di inclusione finalmente adottato a fine 2017** e successivamente reso operativo con risorse incrementate ha infine introdotto nel nostro ordinamento il principio secondo cui deve essere pienamente effettivo un vero diritto a un reddito minimo. La dotazione finanziaria era tuttavia ben al di sotto di quanto sarebbe stato necessario a fronte della vasta platea dei soggetti in condizione di bisogno.

**Il recente “reddito di cittadinanza”** (riporto la dizione ufficiale) di cui al decreto-legge 4/2019 si avvale, rispetto ai provvedimenti precedenti, di risorse ben più cospicue, sebbene inferiori a quelle di cui inizialmente si parlava. In prima battuta, pertanto, si candida a fronteggiare con mezzi più adeguati la grande lacuna che caratterizzava la politica sociale italiana. Occorre ricordare che il beneficio è ufficialmente a tempo: diciotto mesi, che però sono eventualmente rinnovabili dopo un'interruzione.

**Come è noto, le persone in condizioni di povertà assoluta** sono presenti in tutto il Paese, ma, in proporzione alla popolazione, ve ne sono assai di più nel Mezzogiorno. Pertanto, verso le aree meridionali si indirizzano flussi di risorse relativamente maggiori. Ciò è ovvio e doveroso. Se l'intervento deve alleviare il bisogno, deve necessariamente operare in modo più intenso lì dove il bisogno medesimo è più forte. Sottolineo che, pur trattandosi di una forma di redistribuzione che va a favore di molti soggetti che nel Sud risiedono, è una misura di carattere nazionale, i cui beneficiari sono appunto i bisognosi, che possono, com'è noto, trovarsi anche in Lombardia, in Veneto, in Piemonte e così via.

**Sarebbe assai improprio**, sia concettualmente, sia nel quadro di una strategia di governo, immaginare e/o lasciare intendere che, una volta varato il sostegno al reddito di cui al D.L. 4/2019, il Sud sarebbe stato accontentato. Al Meridione occorre prioritariamente, peraltro in virtù di norme europee e nazionali (queste ultime di rango sia costituzionale sia legislativo), una politica efficace che crei lo sviluppo, ricchezza, occupazione. Il divario Nord-Sud è ancor oggi fortemente presente, visto il sostanziale fallimento (dagli anni Ottanta dello scorso secolo ai giorni nostri) dei vari interventi che avrebbero dovuto ridurlo a un livello accettabile. Ma da quanto sopra non segue che a questo punto si potrà essere poco attenti alle misure per lo sviluppo, perché tanto le situazioni di bisogno verranno fronteggiate dal c.d. RdC.

**Si dovrebbe piuttosto ragionare in modo esattamente inverso:** proprio perché nelle regioni del Sud vi sono più poveri, e proprio perché il sostegno al reddito è una prestazione ufficialmente temporanea, nonché ufficialmente volta a spingere i beneficiari a cercare un'occupazione, soltanto se in parallelo ci si impegnerà al massimo per favorire la crescita, gli investimenti e appunto la creazione di opportunità di lavoro lì dove mancano, sarà possibile realizzare quei risultati che si dichiara di voler ottenere<sup>1</sup>.

**Eccoci dunque alla natura ibrida del RdC.** Al momento è un provvedimento di politica sociale (indubbiamente), ma anche di politica attiva del lavoro. Si tratta di dare un beneficio a chi ne ha bisogno, però condizionandolo a condotte virtuose, in particolare all'accettazione di un lavoro, eventualmente lontano da casa propria. In tal modo si prenderebbero i due classici piccioni con una sola fava, e verrebbero così rintuzzate quelle critiche che dipingono il RdC come una misura in definitiva assistenzialistica.

**Non è affatto impossibile che una politica pubblica** persegua contemporaneamente e

<sup>1</sup>Sul punto L. Bianchi, “Il Reddito di Cittadinanza: l'esigenza di una misura di contrasto alla povertà e i suoi limiti attuativi”, *Rivista economica del Mezzogiorno*, SVIMEZ, 3, 2018.

con successo più obiettivi. Tuttavia, è intuitivo che quanti più obiettivi abbiamo, tanto più il quadro si complica, sicché le capacità di intervento dovrebbero diventare più mirate e intelligenti. D'altro canto, è naturalmente pure possibile che i diversi obiettivi facciano a pugni tra loro, se non si congegnano bene le scelte.

**Non è sempre vero che chi è povero lo è per via del fatto che non lavora**, magari perché non vuole farlo. Vi sono soggetti che hanno difficoltà oggettive a lavorare, e non vanno abbandonati. E ve ne sono altri – i *working poors* – i quali pur lavorando, magari in forma intermittente, vivono comunque un disagio, perché hanno retribuzioni troppo basse.

**Il RdC è pensato in modo da spingere i beneficiari a lavorare**, ma occorrerebbe tenere in maggiore considerazione quanto ho appena detto. Inoltre, la misura del beneficio non è correlata all'effettivo costo della vita, che varia da un territorio all'altro. Un single potrebbe prendere alquanto di più di quanto gli servirebbe per arrivare appena sopra la soglia di povertà assoluta, mentre un nucleo di tre o più componenti potrebbe restare al di sotto di tale soglia. Va anche considerato che proprio nelle aree in cui vi sono più poveri vi è anche la maggiore quantità di lavoro nero, con conseguenti accordi sottobanco tra datori di lavoro e lavoratori<sup>2</sup> (la cui presenza non si può escludere neppure al Centro-Nord). Ciò dipende anche dalla sotto-dotazione degli apparati di vigilanza e sanzionatori. Non soltanto i centri per l'impiego, ma anche e soprattutto gli ispettorati del lavoro. Vero è che sono state previste sanzioni severe per chi fa il furbo, ma l'esperienza insegna che quando ci si aspetta che non vengano di fatto applicate, l'effetto deterrente non si produce.

**Se l'eliminazione della povertà fosse prioritaria**, allora ci si potrebbe avvalere di erogazioni minimali e il più possibile automatiche, con ridottissimi costi amministrativi. In Brasile il grande successo di *Bolsa Família*, che eroga benefici condizionati a compimento di attività socialmente rilevanti in campo educativo o sanitario, è anche dovuto a un programma e un'amministrazione di livello federale (con la collaborazione dei comuni), che garantiscono un'omogeneità di trattamento su tutto il territorio.

**Occorrerà riflettere a fondo su quanto peso dare alla riduzione della povertà e quanto alla creazione di lavoro**. Quest'ultimo peraltro va generato anzitutto attraverso la politica industriale e di sviluppo. Dopo il Rel, il RdC è un altro passo avanti significativo, che è stato compiuto in via d'urgenza, appunto per decreto-legge. Con calma e attenzione si potrebbe rimettervi mano, per incrementare i benefici generati dalle risorse messe in campo e contenere certi possibili effetti collaterali negativi.

<sup>2</sup> Sul punto A. Albanese, M. Picchio, "Più licenziamenti col reddito di cittadinanza?", *lavoce.info*, 26/3/2019.



## Reddito e Pensione di Cittadinanza: misure di civiltà

**Andrea Luzi**

Presidente Nazionale CAF ACLI



Il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza, con la conversione del decreto 4/2019, sono stati introdotti nella legislazione italiana. Il Reddito di Cittadinanza rappresenta un importante ausilio per le famiglie in difficoltà, ma contemporaneamente mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale dei componenti del nucleo familiare in stato di necessità.

È un'opportunità sia per gli italiani che per gli stranieri, purché residenti in Italia da almeno 10 anni, dei quali gli ultimi due continuativamente. Per gli over 67 anni il Reddito di Cittadinanza acquista il nome di Pensione di Cittadinanza. Di fatto, ci troviamo di fronte ad uno strumento di sostegno economico rivolto alle famiglie con un reddito inferiore alla soglia di povertà, anche se non si tratta solo di una misura assistenziale, in quanto, oltre al contributo mensile l'avente diritto deve sottoscrivere un accordo con il Centro per l'impiego per la frequenza a corsi di formazione, la partecipazione a lavori socialmente utili e l'accettazione di una di tre offerte di lavoro che gli verranno presentate.

Nell'ipotesi, infatti, di mancato rispetto di questi obblighi il diritto a Reddito di Cittadinanza viene meno. In realtà il Reddito di Cittadinanza, che prevede norme ad hoc per i disabili, non presenta le caratteristiche appunto di un reddito di cittadinanza, ma si caratterizza per essere un reddito minimo garantito. È necessario fornire la prova dei mezzi per rientrare tra i beneficiari




**Al di là della complessità rappresentata dal processo di infrastrutturazione del RdC, è evidente che ci troviamo di fronte ad una misura di civiltà, per la rilevante platea dei potenziali beneficiari e per le risorse individuate a sostegno di tale misura.**

ed è importante rilevare come il RdC è compatibile con l'indennità di disoccupazione. Inoltre, se un nucleo familiare soddisfa i requisiti economici previsti, ha diritto al Reddito di Cittadinanza, anche nell'ipotesi in cui tutti i componenti siano lavoratori.

Occorre, però, specificare che la misura non può avere una durata superiore a 18 mesi ed in caso di rinnovo il beneficio sarà sospeso per un mese. Come evidenziato, per beneficiare del Reddito di Cittadinanza è necessario partecipare ad un piano di inserimento nel mondo del lavoro, dichiarando l'immediata disponibilità allo stesso ed aderendo ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo ed all'inclusione sociale: tali obblighi valgono per tutti i componenti del nucleo familiare, che al momento della domanda non risultano occupati o che non frequentano un regolare corso di studi.

È importante, poi, sottolineare che il RdC è previsto pure per coloro che, pur non essendo disoccupati, sono impegnati in attività lavorativa che non garantisce uno stipendio adeguato per vivere, i cosiddetti *working poor*: questi, infatti, dovranno comunque sottoscrivere un patto con il Centro per l'impiego così da poter valutare una offerta di lavoro migliore. In caso di famiglie con disabili è prevista la soglia massima di parametro di scala di equivalenza, individuata in 2,2.

Da ricordare che correlato al RdC vi sono sanzioni ben precise, che possono prevedere dalla restituzione delle somme indebitamente percepite sino alla reclusione da uno a sei anni. Il legislatore, al fine dell'erogazione del beneficio economico del RdC, nonché dell'erogazione del Reddito di Inclusione (ReI), ha determinato i seguenti limiti di spesa: 5.974 milioni di euro nel 2019, 7.571 milioni di euro nel 2020, 7.818 milioni di euro nel 2021 e 7.663 milioni di euro a decorrere dal 2022. Pertanto, al di là della complessità rappresentata dal processo di infrastrutturazione del RdC, è evidente che ci troviamo di fronte ad una misura di civiltà, per la rilevante platea dei potenziali beneficiari e per le risorse individuate a sostegno di tale misura.





## A misura di nucleo? Luci e ombre di un beneficio

di **Paolo Conti**

Direttore Generale CAF ACLI



*Cosa ci dicono i primi due mesi del Reddito di Cittadinanza? In molti hanno dovuto ricredersi sulle aspettative che nutrivano al momento della domanda, ricevendo importi molto più bassi di quelli sperati. Di fatto le soglie di accesso Isee premiano più i nuclei mono-persona che le famiglie. Nel frattempo i CAF "calamitano" da soli il 74% del flusso delle domande.*

Il buongiorno non è stato dei migliori. O forse era la percezione che ne avevamo avuto (o ce ne avevano data) a non essere del tutto esatta. Fatto sta che a metà aprile sulla maggior parte delle card prepagate del Reddito di Cittadinanza (circa il 71% delle 488.000 bollinate dall'Inps), l'importo medio riconosciuto si attestava sulla soglia dei 400 euro. Solo il 21% delle card (intorno alle 100.000) poteva contare su accrediti più sostanziosi dai 750 euro in su. Per converso, circa 34.000 richiedenti cui il Reddito era stato comunque accordato, si sono ritrovati con "oboli" tra i 40 e i 50 euro, mentre il 17% non si vedeva accreditare somme più alte di 150 euro.

Insomma, un buongiorno nuvolo, molto al di sotto delle aspettative, e i famosi 780 euro, promossi dall'ala grillina del governo quale soglia minima di abbattimento della povertà, visti improvvisamente come una sorta di irraggiungibile "el dorado". Al momento in cui scriviamo, sappiamo dal comunicato Inps del 3 maggio, che "sono in tutto 1.016.977 le domande di Reddito di Cittadinanza presentate alla data del 30 aprile", e i CAF in questo stanno risultando gli intermediari di gran lunga più gettonati, con le loro 748.742 istanze trasmesse, seguiti dalle 209.000 presentate attraverso le Poste, e le circa 36.000 trasmesse dagli enti di patronato. A partire dal 6 marzo, cioè nel primo bimestre in cui si è potuta fare domanda presso i diversi intermediari, l'andamento delle richieste su base regionale è sempre stato uniforme. Il gruppo delle cinque regioni con il maggior numero di domande trasmesse è rimasto finora immutato: la Campania in testa (con 172.175 istanze), seguita da Sicilia (161.383) e poi dal terzetto Lazio, Puglia e Lombardia (queste ultime tutte al di sopra delle 90mila domande). Idem per le tre regioni che chiudono la graduatoria: Valle D'Aosta (1.333), il Trentino (3.695) e il Molise (6.388).

Detto questo occorre tenere presente che il RdC - come del resto il già defunto ReI - è una misura complessa intesa a favorire tanto l'accesso al lavoro quanto a contrastare la povertà e le disuguaglianze sociali. L'intenderlo, quindi, esclusivamente in chiave di


## Domande RdC presso gli intermediari (al 30 aprile 2019)

Regioni	CAF	Patronati	Poste-SPID	PosteUP	Totale Regione
<b>Abruzzo</b>	18.519	1.182	520	3.652	23.873
<b>Basilicata</b>	9.627	447	283	1.724	12.081
<b>Calabria</b>	58.855	2.638	1.188	7.619	70.300
<b>Campania</b>	134.363	7.610	2.776	27.426	172.175
<b>Emilia Romagna</b>	28.654	771	1.024	12.354	42.803
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	8.586	125	324	3.427	12.462
<b>Lazio</b>	69.170	2.321	2.822	18.735	93.048
<b>Liguria</b>	12.395	681	579	6.822	20.477
<b>Lombardia</b>	54.702	1.589	3.069	30.936	90.296
<b>Marche</b>	15.688	511	332	55	16.586
<b>Molise</b>	5.126	258	125	879	6.388
<b>Piemonte</b>	32.990	1.087	1.596	20.992	56.665
<b>Puglia</b>	69.444	5.441	1.645	13.478	90.008
<b>Sardegna</b>	29.575	768	1.436	14.556	46.335
<b>Sicilia</b>	129.324	7.474	3.020	21.565	161.383
<b>Toscana</b>	32.878	1.297	1.024	11.204	46.403
<b>Trentino Alto Adige</b>	2.878	113	83	621	3.695
<b>Umbria</b>	9.063	332	289	2.194	11.878
<b>Valle d'Aosta</b>	836	38	26	433	1.333
<b>Veneto</b>	26.069	910	876	8.046	35.901
<b>Totale Regioni</b>	748.742	35.593	23.037	206.718	1.014.090

Fonte Inps

sussidio economico elargito alle fasce povere e inoperose ci porterebbe fuori strada. Va dunque chiarito, come prima cosa, che trattasi di una misura di politica attiva del lavoro e dell'inclusione sociale, comprensiva quindi di un accesso alla formazione mirata per il lavoratore, e anche di benefici rivolti ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato un beneficiario del reddito.

Un'altra precisazione è d'obbligo: a dispetto di quanto il nome – "Reddito di Cittadinanza" – potrebbe lasciare a intendere, la misura non va interpretata come uno strumento di dazione generalizzata, bensì come fonte di *integrazione al reddito* non tanto delle singole persone quanto dei nuclei familiari che vertono, ai sensi di legge, in determinate condizioni di povertà. Ecco dunque spiegato il perché, da una parte, dei 780 euro, ovvero la "soglia di povertà" minima individuata dall'Eurostat in relazione ai nuclei mono-persona, e dall'altra





del senso di sorpresa e delusione provocato dai primi dati sugli accrediti delle card, ben lontani, nella stragrande maggioranza dei casi, dai fatidici 780 euro, i quali – ironia della sorte – sono stati giudicati persino troppo alti dall'ultimo rapporto Ocse rispetto ai redditi medi, specie a quelli del Sud. Quindi, in altri termini, i 780 euro (che – ribadiamo – sono il massimo ottenibile da una persona sola, mentre andrebbero a salire in caso di nuclei più estesi) non vanno intesi come il mezzo, bensì come il fine, il traguardo. Ovvero: il RdC non è di per sé garanzia di un assegno mensile pari a 780 euro, ma è (o dovrebbe essere) il mezzo per raggiungerli. Di qui il principio dell'integrazione: cioè il RdC permette a coloro che stanno al di sotto della soglia di povertà – ma che non partono necessariamente da zero – di colmare il distacco, fosse anche di una quarantina d'euro. Tuttavia “il livello attuale del sussidio – ha fatto presente l'Ocse – è elevato rispetto ai redditi mediani italiani e relativamente a strumenti simili negli altri paesi Ocse. La sua messa in opera dovrà essere monitorata attentamente per assicurare che i beneficiari siano accompagnati verso adeguate opportunità di lavoro”. Il sistema italiano, dice in sostanza l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, non è ancora attrezzato per una sfida come il RdC, che tuttavia merita un plauso per essersi fatta carico di un problema quale la povertà.

Se però andiamo a vedere, nel 2017 solo il 20,1% degli adulti in Italia ha partecipato a programmi di formazione professionale. Inoltre, solo il 60% delle imprese (con almeno 10 dipendenti) offre formazione continua ai propri dipendenti, contro una media europea Ocse del 75,2%. Nel complesso, quindi, l'immagine che ne emerge è quella di un'Italia con alta disoccupazione, un'incidenza record di sottoccupati, un aumento dei contratti atipici e dell'instabilità del lavoro, uno scivolamento verso salari bassi anche da parte di diplomati e laureati, con i giovani più penalizzati. Sebbene allora l'Italia – si legge nella relazione – abbia “significativamente ampliato gli strumenti di sostegno al reddito per le persone a rischio povertà nel 2018 e nel 2019, assicurare adeguati strumenti di protezione per i lavoratori autonomi rimane tutt'oggi una sfida aperta”. Sfida che il RdC ha scelto di raccogliere nei modi che andiamo a vedere.

## 1. Di che beneficio si tratta?

Il beneficio, introdotto dal DL 4/2019 (Legge di conversione 26/2019), si compone di due elementi: uno consiste, come abbiamo già detto, in un importo integrativo del reddito, l'altro è un importo riconosciuto solo a fronte del pagamento dell'affitto o del mutuo per l'abitazione di residenza. Per determinare quindi la misura esatta del beneficio (cioè dell'integrazione) occorrerà conoscere l'importo del reddito familiare determinato con le regole ordinarie stabilite per l'ISEE. Per espressa previsione del decreto legge, ai soli fini del reddito di cittadinanza, il valore è assunto al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'Issee e include il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni che non richiedono requisiti reddituali, quali l'indennità di accompagnamento. Dicevamo poi della seconda componente che potrebbe abbinarsi all'importo vero e proprio di integrazione al reddito: il contributo per affitto o mutuo. Tale contributo, infatti, viene erogato se la famiglia vive in una casa in affitto, e in tal caso sarà pari al canone di locazione o comunque non potrà superare i 3.360 euro all'anno. Se invece la famiglia dovesse risiedere in una casa di proprietà, sulla quale però stesse pagando un mutuo (contratto da uno dei componenti del nucleo), allora riceverebbe un contributo mensile, pur sempre con un tetto massimo annuo di 1.800 euro.

È comprensibile allora quanto l'entità degli importi possa essere tagliata su misura in base alla specifica conformazione del nucleo familiare e soprattutto in base alle eventuali fonti di reddito già presenti in esso. Il reddito, inoltre, non potrà essere inferiore a 480 euro all'anno, ossia 40 euro al mese. Insomma, l'importo del RdC varia in base a diversi fattori, non ultime le scale di equivalenza Isee, ma la cosa fondamentale da capire è che su un arco di importi mutevoli, il massimo verrebbe ottenuto solo in presenza di una situazione economica complessiva pari a zero, senza trattamenti assistenziali. Viceversa, laddove il richiedente, o il nucleo di cui il richiedente fa parte, potesse già contare su qualche entrata, ecco che non avrebbe più diritto alla somma massima.


### Quanto spetta in base al nucleo?

Un nucleo formato da...	Scala di equivalenza	Integrazione reddito (in €)	Contributo affitto (in €)	Totale RdC
1 persona	1	500	280	780
1 adulto + 1 minorenni	1,2	600	280	880
2 adulti	1,4	700	280	980
1 adulto + 2 minorenni	1,4	700	280	980
2 adulti + 1 minorenni	1,6	800	280	1.080
3 adulti	1,8	900	280	1.180
1 adulto + 3 minorenni	1,6	800	280	1.080
2 adulti + 2 minorenni	1,8	900	280	1.180
3 adulti + 1 minorenni	2	1.000	280	1.280
4 adulti	2,1	1.050	280	1.330
2 adulti + 3 minorenni	2	1.000	280	1.280
3 adulti + 2 minorenni	2,1	1.050	280	1.330

## 2. Requisiti: identikit di una famiglia

Spostiamoci adesso al primo punto fondamentale di tutto l'iter: i requisiti. Chi ha diritto al beneficio? È noto come le domande di RdC siano sottoposte a un vaglio principalmente economico, tuttavia, oltre alla componente dei requisiti economici, che coinvolgono tutto il nucleo, vi è anche quella altrettanto dirimente dei requisiti - per così dire - "logistici", che invece interessa i soli richiedenti del RdC. Quindi, chi si presenta a fare domanda per il RdC deve essere:

- cittadino maggiorenne italiano o dell'Unione Europea, oppure suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;





- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Onde evitare incomprensioni, ribadiamo che i suddetti requisiti debbono essere rispettati solo dalla persona specifica che presenta l'istanza. Ciò significa, ad esempio, che un capofamiglia coi requisiti in regola, ma coniugato a una donna non residente in Italia da almeno 10 anni, potrebbe comunque fare domanda di RdC con la speranza che venga accolta. Lo step successivo sarà quindi quello dei requisiti economici.

Qui entra in gioco il calcolo Isee attraverso la Dsu – Dichiarazione Sostitutiva Unica – che è certamente il primo passo fondamentale da fare per richiedere il Reddito di Cittadinanza, visto che la legge prevede che il nucleo familiare di cui fa parte il richiedente rientri in determinati parametri economici, oltrepassati i quali il diritto decade automaticamente. Per l'esattezza, il nucleo familiare dev'essere in possesso di:

- un valore Isee inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità);
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

È inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Va precisato che tutti questi requisiti debbono fra loro coesistere, ovvero l'assenza anche di uno solo di essi comporterebbe l'impossibilità di accordare il beneficio a chi ne fa richiesta. Per fare un esempio: un richiedente il cui nucleo familiare presentasse un Isee entro i parametri di legge, ma con un valore del patrimonio immobiliare al di sopra dei 30.000 euro, non avrebbe diritto al RdC. L'indicatore Isee, come abbiamo visto, deve essere inferiore a 9.360 euro. Tale unità di misura, regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013, viene notoriamente utilizzata quale strumento per individuare i cittadini che hanno o meno diritto a determinate agevolazioni economiche/sociali (tra cui ad esempio la riduzione delle tasse universitarie, gli sconti sulle bollette o l'esenzione dal contributo per le mense scolastiche solo per citarne alcune).


In questo senso l'Isee è dunque il risultato della somma tra l'indicatore della situazione reddituale della famiglia (ISR) e del 20% dell'indicatore del patrimonio (ISP), diviso il para-

metro della scala di equivalenza, cioè della variabile che tiene conto delle dimensioni del nucleo. Per il calcolo dell'indicatore reddituale si parte quindi dal reddito di ogni singolo componente del nucleo, sottratte le spese e le franchigie previste. I redditi "netti" così ottenuti vengono poi sommati tra loro e all'importo vengono sottratte le spese del nucleo familiare che, ad esempio, tengono conto del canone di affitto della casa di residenza. A questo risultato (ISR) verrà poi sommato il reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo (ISP) ottenuto dall'unione dei patrimoni immobiliari e mobiliari di ogni singolo componente, tenuto sempre conto delle relative franchigie. La somma, quindi, tra redditi e patrimoni darà l'indicatore reddituale (ISE) da rapportare infine alla scala di equivalenza (ISEE finale). Ora, il decreto stabilisce che ai fini dei requisiti per il RdC vige un principio di compatibilità e cumulabilità tra il RdC stesso e gli eventuali ulteriori aiuti previsti dagli strumenti collegati al reddito, quali ad esempio le misure regionali per il contrasto alla povertà, la Naspi o altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, fermo restando che, se percepiti, questi aiuti verrebbero comunque calcolati nell'Isee secondo le regole generali. Per quanto riguarda i soli limiti patrimoniali, il decreto legge fissa un valore massimo di 30.000 euro relativo agli immobili posseduti, diversi dalla casa di abitazione. Il patrimonio mobiliare, invece, non può essere superiore a 6.000 euro se riferito a una sola persona. Tale valore viene incrementato di 2.000 euro per ogni ulteriore componente del nucleo ma fino a un massimo di 10.000 euro. Ai fini del rispetto del limite di 6.000 euro (da moltiplicare per la scala di equivalenza), si tiene conto dei trattamenti assistenziali di cui beneficia il nucleo familiare, tranne quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, che sono – per intenderci – quelli per cui non rileva la condizione economica del beneficiario come ad esempio l'indennità di accompagnamento. Al contrario, fra i trattamenti che tengono invece conto della condizione economica del richiedente ci sono, per esempio, l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, l'assegno di maternità, l'assegno sociale, eventuali contributi economici erogati dagli enti locali.

Per accedere al RdC è inoltre vietato possedere o avere disponibilità di automobili recenti (immatricolati nei sei mesi precedenti) o con motore di cilindrata superiore a 1.600 centimetri cubi o motocicli superiori a 250 centimetri cubi immatricolati per la prima volta nei due anni precedenti. Fanno eccezione i mezzi specifici per disabili per i quali è prevista un'apposita agevolazione fiscale. Inoltre nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere la piena disponibilità di navi o imbarcazioni da diporto come definite dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 171/2005, il che potrebbe anche sembrare ovvio, fatto salvo che per navi o imbarcazioni bisogna intendere, ad esempio, anche le unità a remi con lunghezza fino a 10 metri, nonché le moto d'acqua.

### 3. Cosa fare se varia il nucleo?

Un aspetto legato sempre ai requisiti - e che fa sorgere non pochi dubbi fra i contribuenti - è il caso della variazione dei requisiti stessi, ovvero quando questi, dopo aver dato origine alla corresponsione del RdC, subiscono un cambiamento tale da causare il decadimento dal beneficio. Partiamo col dire che le variazioni debbono essere ovviamente comunicate, e per farlo l'Inps ha predisposto due modelli appositi, il RdC/PdC - Com Esteso e il 'RdC/PdC - Com Ridotto, da utilizzare, o l'uno o l'altro, a seconda dei casi. Bisogna quindi distinguere fra variazione e variazione, anche perché non sempre il ricorso ai suddetti modelli è obbligatorio. Se ad esempio la variazione scaturisse da fattori non economici, e quindi non dovesse implicare un arricchimento del nucleo familiare, ma riguardasse la semplice





conformazione dello stesso (come nel caso di un single che va convivere o di un figlio che nasce), il nucleo familiare sarebbe tenuto a presentare una Dsu aggiornata entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Inoltre, nelle sole ipotesi di variazione diverse da nascita o decesso di un componente, sarebbe necessario presentare anche una nuova domanda di RdC. Ma le variazioni possono essere anche di natura economica, pur restando identica la composizione del nucleo. Si vedano ad esempio le variazioni relative ai beni immobili che comportino la perdita dei requisiti patrimoniali, nonché di quelli riferiti al godimento di beni durevoli, che il beneficiario – adesso sì – sarebbe obbligato a comunicare mediante l'apposito Modello RdC – Com Esteso nel termine di quindici giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio.

Le variazioni, inoltre, potrebbero derivare da un'attività da lavoro dipendente iniziata da uno o più membri del nucleo familiare. Nel caso allora di variazione della condizione occupazionale generata dall'avvio di un'attività di lavoro subordinato da parte di uno o più componenti nel corso dell'erogazione del RdC, il maggior reddito da lavoro concorrerebbe alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non sarebbe ordinariamente recepito nell'Isee. L'avvio quindi dell'attività e il suddetto reddito dovrebbero essere comunicati sempre tramite il Modello RdC – Com Esteso trasmesso all'Inps per il tramite dei CAF entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, pena la decadenza dal beneficio. Altra casistica di natura economica è quella delle variazioni per l'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC, per cui sussiste ugualmente l'obbligo di comunicazione all'Inps mediante Modello RdC – Com Esteso trasmesso all'Inps sempre entro trenta giorni dall'avvio dell'attività. In tali casi il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi/compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. La comunicazione del reddito mediante presentazione del predetto modello è effettuata entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare, prendendo a riferimento il trimestre precedente (gennaio/marzo, aprile /giugno, luglio/settembre, ottobre/dicembre), fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella dichiarazione Isee.

L'altro Modello RdC/PdC – Com Ridotto occorre invece presentarlo entro 30 giorni dalla domanda di RdC laddove il richiedente, già al momento della domanda stessa, dichiara l'eventuale numero di soggetti che abbiano iniziato un'attività lavorativa durante il periodo di riferimento dell'Isee o successivamente ad esso. Quindi in buona sostanza la differenza basilare tra i modelli Ridotto ed Esteso, sta nel fatto che quest'ultimo va presentato solo nei casi in cui la variazione si verifichi in un momento successivo alla domanda di RdC. Volendo allora semplificare, possiamo dire che il modulo Ridotto va consegnato se la Dsu Isee è stata presentata:

- tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019 e sono state avviate attività lavorative (come dipendenti ma anche come autonomi) nel periodo successivo al 1° gennaio 2017;
- tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2019 e sono state avviate attività lavorative nel periodo successivo al 1° gennaio 2018.

A tutto questo si aggiunge infine un severo sistema sanzionatorio. In particolare, qualora siano rese o utilizzate dichiarazioni o documenti falsi o siano omesse informazioni dovute, vi sarebbe il rischio di reclusione da due a sei anni, oltre all'ovvia revoca del beneficio con efficacia retroattiva e la conseguente restituzione di quanto indebitamente percepito.

to. Il beneficio non potrebbe poi essere nuovamente richiesto fin tanto che non fossero decorsi dieci anni dalla revoca.

#### 4. Istruzioni per l'uso

Il beneficio del Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di richiesta e può essere erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi, ma può essere rinnovato più volte previa sospensione di un mese prima tra un rinnovo e l'altro. Terminato quindi il periodo di validità sarà necessaria una nuova domanda associandovi un Isee aggiornato. L'importo viene messo a disposizione su una carta prepagata di Poste Italiane e deve essere utilizzato nell'arco del mese in cui viene accreditato. In caso contrario l'eventuale quota di importo non spesa verrà decurtata del 20% il mese seguente.

Sappiamo che per fare domanda è possibile muoversi in tre modi:

- presentarla telematicamente tramite il portale Inps;
- rivolgersi a un CAF/Patronato o agli uffici postali.


Per maggiore chiarezza potremmo suddividere tutto l'iter in tre momenti:


- la fase preliminare, in cui la domanda viene compilata e inviata all'Inps;
- la fase intermedia, in cui la domanda viene esaminata dall'Inps ed eventualmente accolta;
- la fase avanzata, in cui il richiedente, dopo aver avuto conferma dell'accoglimento della domanda, sarà contattato dalle Poste per il ritiro della card prepagata e dovrà infine firmare la cosiddetta Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), fondamentale per garantirsi la prosecuzione del pagamento del RdC.

Soffermandoci per un momento sul ruolo dei CAF che ci chiama direttamente in causa, questo resta circoscritto alla fase preliminare, ovvero alla compilazione e all'inoltro della domanda. Al contrario, i CAF non rispondono delle successive due fasi. Quindi, tutto ciò che avviene successivamente alla trasmissione della richiesta è di competenza di altri tre soggetti:

- l'Inps: che riceverà e valuterà le domande di RdC, comunicandone l'esito al diretto interessato anche in caso di diniego;
- le Poste: che contatteranno il diretto interessato comunicandogli dove e quando andare a ritirare la card prepagata;
- i centri per l'impiego: che avranno il compito di assistere il beneficiario del RdC nella ricerca di un impiego.

Potremmo allora dire, in definitiva, che la carta RdC è una sorta di evoluzione della cosiddetta "social card" di tremontiana memoria. Alle funzioni, infatti, che consistevano originariamente nell'acquisto di generi alimentari e nel pagamento delle bollette energetiche, la carta RdC aggiunge la possibilità di effettuare prelievi di contante entro un certo limite mensile che varia a seconda della composizione del nucleo familiare. Nel caso poi l'importo comprenda anche la quota integrativa per l'affitto, la carta consentirà di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione. Se invece l'integrazione comprende la rata del mutuo per coloro che abitano in casa di proprietà, il bonifico potrà essere tratto a favore dell'intermediario che ha concesso il mutuo stesso.





## L'INTERVISTA

Di Luca Napolitano

*L'economista **Giulio Sapelli** ci ha esposto la sua visione critica sulla misura anti-povertà: senza una vera riforma a monte dei centri per l'impiego, chance di funzionamento azzerate.*

## UN REDDITO SENZA FONDAMENTA

*Buone intenzioni, ma probabilità di riuscita praticamente pari a zero. Ciò che non va di questo Reddito di Cittadinanza secondo Giulio Sapelli, economista e ordinario di Storia economica all'Università degli Studi di Milano, di cui sono usciti nel 2018 (per Guerini e goWare) i volumi Oltre il capitalismo e Cina – La voce del potere, è sostanzialmente la totale assenza di basi strutturali. E non è nemmeno un problema di sostenibilità finanziaria, perché quella – ci spiega – è un falso ideologico, privo della benché minima base scientifica.*

🔗 **Prof. Sapelli, lei quindi è fermo nel sostenere una visione tutt'altro che positiva sull'apparato che sta nascendo col Reddito di Cittadinanza.**

È così. Questa è una legge che parte certamente animata da nobili intenzioni, simile a mio avviso a certe altre leggi già attive o in fase di studio, cui si sta pensando di dar vita, basti pensare alla riforma del *Revenu universel* annunciata da Macron in Francia dopo l'emersione del fenomeno dei *gilets jaunes*, o alle pratiche già molto consolidate dei modelli scandinavi o tedesco, ma se andiamo a contestualizzarla nell'ambito della situazione italiana, allora diventa una legge che manca delle condizioni strutturali per poter essere attuata.

🔗 **Lei fa riferimento all'incognita dei centri per l'impiego.**

Sì, in parte anche a quelli: il Reddito avrebbe potuto avere delle buone chance di funzionamento se si fosse fatta a monte una riforma dei centri per l'impiego abbinata a una riforma, seria, della pubblica amministrazione, cosa che non è stata. Io però mi riferisco anche a tutto ciò che ci portiamo dietro dalla legge Bassanini in poi, fino alla riforma Madia, che ha praticamente distrutto la pubblica amministrazione, da un lato privatizzandola, e dall'altro distruggendo le direzioni generali; quello che voglio dire è che in sostanza non siamo strutturalmente dotati di un apparato burocratico all'altezza per sostenere i centri per l'impiego, cioè siamo carenti di quella che dovrebbe essere l'essenza di una politica di promozione per la ricerca dell'occupazione. Ad esempio quello che accade in Germania non è niente di paragonabile a noi: lì ci sono almeno 120.000 funzionari che processano i per-

corsi di incontro fra domanda e offerta di lavoro. In Italia non c'è nulla di tutto questo, la situazione è devastante proprio perché i precedenti governi, sia di centro-destra che di centro-sinistra, non hanno mai seguito questa strada; quindi, tornando alla legge sul Reddito di Cittadinanza, se la inseriamo in questa situazione italiana, si presenta come una legge che definirei "dimidiata" – perdonate il termine un po' arcaico – ma sarebbe a dire come spezzata a metà, di conseguenza tutta la parte dedicata alla ricerca/offerta di lavoro non può funzionare: è una legge, ahimè, più simile a un provvedimento anti-povertà attraverso l'elargizione di un sostegno al reddito, che a una vera e propria riforma del lavoro. Per certi versi non è altro che un prolungamento della politica di sussidio alla povertà già intrapresa dal precedente governo Gentiloni (il REI, ndr).

🔊 ***È una debolezza, questa, riscontrabile anche sul piano della sostenibilità finanziaria?***

Ma vede, quello della sostenibilità finanziaria è un aspetto di cui si parla sempre ma che in realtà è privo di fondamento. È un falso problema, alimentato più da istanze ideologiche che non basato su serie argomentazioni scientifiche. Certo, se adottiamo la logica del restare fedeli ai ranghi del *fiscal compact* e della politica economica europea, e se dobbiamo rispettare questa costrizione, a mio avviso assurda, del 3% deficit-PIL, la legge del Reddito di Cittadinanza non è affatto sostenibile, ma come del resto non lo sarebbero nemmeno le politiche di Macron in Francia o quelle dei tedeschi. Avete mica idea di quale sia l'entità del debito tedesco? Ammonta 2.200 miliardi. Quello italiano invece arriva a 2.300 miliardi, con l'unica differenza che i tedeschi hanno un po' più di PIL. Cosa significa? Significa semplicemente che se gli altri paesi vogliono attuare politiche di sostegno alla povertà o di incentivo all'occupazione lo fanno e basta, al massimo poi medieranno con l'Europa, ma di certo non si porranno il problema della sostenibilità finanziaria.

🔊 ***Anche l'Ocse, pur plaudendo al principio sostanziale del sostegno alle fasce povere, non è stata molto tenera nel giudicare il Reddito di Cittadinanza: secondo loro i 780 euro mensili sarebbero un importo troppo alto rispetto al reddito medio, specie in rapporto al Sud, e poi, per com'è stato concepito, il Reddito favorirebbe più i single che le famiglie.***

Per carità, tutte cose giuste, condivisibili, ma è un po' come preoccuparsi della pagliuzza senza vedere la trave. Sono tipiche osservazioni Ocse di natura statistica, fatte da tecnici che non hanno mai visto la realtà, che non sanno cosa sia il Sud, né un'azienda e tantomeno un povero, ma il problema non è lì, è più sostanziale, sta nel fatto di aver messo insieme una politica contro la povertà e una politica di sostegno all'occupazione; su quello, semmai, l'Ocse avrebbe dovuto sollevare i suoi dubbi, e invece come sempre ha mosso una critica astratta e algoritmica.

🔊 ***Ma cosa c'è di sbagliato nell'abbinare politica contro la povertà e politica contro la disoccupazione?***

La politica contro la povertà mira a sostenere il reddito, la politica contro la disoccupazione mira a creare nuove imprese e nuove occasioni di lavoro, ma per far questo c'è bisogno di due gambe: una buona pubblica amministrazione e buoni centri per l'impiego che facciano incontrare domanda e offerta; in più c'è bisogno di creare nuovi investimenti pubblici e privati, ma se non ci sono gli uni non possono esserci nemmeno gli altri.





## Formazione, ovvero la *capacità* di fare cittadinanza

di **Paola Vacchina**

Amministratore delegato ENAIP Nazionale IS



Vorrei soffermarmi su alcune questioni emerse dalla legge istitutiva del Reddito di cittadinanza che sono al centro dell'interesse di ENAIP, impegnato - con la sua rete di enti regionali - nel campo dei servizi per il lavoro e della formazione, intesi come canale preferenziale per lo sviluppo culturale, civile e morale di giovani e adulti, per la loro crescita professionale e per il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Per brevità non toccherò il tema del coinvolgimento nella nuova architettura istituzionale dei soggetti accreditati dalle Regioni per i servizi per il lavoro. Come è noto, la normativa varia molto da Regione a Regione, ma - laddove allo svolgimento delle funzioni (o di alcune funzioni) proprie dei Centri per l'Impiego concorrono anche gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro, tra i quali alcuni soggetti della nostra rete - allora saremo chiamati a svolgere anche questo tipo di servizio. Con una notevole serie di distinguo ed una complessità che qui non siamo in grado di trattare.

Articolerò il mio intervento in due passaggi:

- analisi della legge per i punti di interesse ENAIP
- posizione del nostro Ente

seguiti da una breve conclusione.

### **1. Analisi della l. 26/2019: punti di interesse**

La legge istitutiva del Reddito di cittadinanza (RdC) persegue l'obiettivo di **conciliare le politiche attive del lavoro e gli interventi di contrasto alla povertà**.

Questa duplice natura ha sicuramente il **vantaggio di offrire una pluralità di risposte ad un problema sfaccettato e difficile qual è quello della povertà**, ma porta con sé una **complessità gestionale** e di messa in rete di molteplici attori che rischia di limitarne gli effetti.

L'esperienza del **Reddito di Inclusione (ReI)** ha, infatti, dimostrato che si tratta di dare risposte a una **platea di persone con bisogni multidimensionali che non si risolvono semplicemente con la ricerca di lavoro**. Anche nel "sottoinsieme" rappresentato dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza che possono essere inseriti nel mercato del lavoro bisogna distinguere tra diverse tipologie di persone. Infatti, non tutti i beneficiari sono immediatamente occupabili, ma necessitano di **interventi propedeutici o di pro-**

**gressivo avvicinamento al mercato** (ad esempio dei percorsi formativi intensivi) o di **preliminare inserimento sociale** (ad esempio interventi da gestire con i servizi sociali e sanitari).

Il provvedimento ha il merito di prevedere **percorsi differenziati e differenziata presa in carico**: da un lato quella dei centri per l'impiego con la sottoscrizione di un Patto di formazione e di un Patto per il lavoro e dall'altro la presa in carico da parte dei servizi sociali dei Comuni per la sottoscrizione di un **Patto di inclusione sociale** con una serie di servizi per il nucleo familiare beneficiario del RdC.

Tuttavia, proprio nella **difficoltà di coordinare i diversi interventi e i diversi attori** potrebbe riscontarsi il **maggior limite della misura del RdC**. Infatti, sia i monitoraggi delle misure di politica attiva per il lavoro e degli interventi formativi che quelli della prima sperimentazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) prima e del Rel poi hanno dimostrato che è **carente l'offerta di servizi nei confronti delle persone**.

Non vorremmo, perciò, che l'aver costruito una misura molto complessa, che estende misure non mature, che hanno già dimostrato le loro criticità, ne riduca l'efficacia, **perché sarebbe un'occasione persa per il nostro Paese**. In tal senso, è sicuramente positiva l'attenzione del provvedimento al **rafforzamento delle strutture**. Tuttavia, il tempo di attivazione delle procedure per il potenziamento dei centri per l'impiego non è indifferente rispetto al successo della misura, per consentire alle persone che dal mese di maggio riceveranno il sussidio economico di avere anche un sostegno nella ricerca di lavoro.

Come ENAIP non possiamo poi non sottolineare come **l'inserimento nel mercato del lavoro**, soprattutto per una platea come quella del RdC, **non può risolversi in un semplice incrocio tra domanda e offerta di lavoro**: tra persone che cercano lavoro e posti vacanti delle imprese.

Il nostro paese ha un **elevato livello di mismatch** tra competenze prodotte dal sistema scolastico e universitario e competenze richieste dal tessuto produttivo: è il terzo con il più alto disallineamento al mondo, dopo Corea del Sud ed Inghilterra, tra i campi di studio scelti e le esigenze provenienti dal mercato del lavoro (*Fonte: studio "New Skills at Work" condotto da JpMorgan e Bocconi [http://www.igier.unibocconi.it/files/JPMorgan\\_Opuscolo.pdf](http://www.igier.unibocconi.it/files/JPMorgan_Opuscolo.pdf)*). Uno studio condotto da Unioncamere ed ANPAL sui dati delle Indagini Excelsior ha mostrato come la difficoltà segnalata dalle imprese di trovare un candidato idoneo sia passata dal 12% dei contratti del 2016 ad oltre il 21% nel 2017: un posto di lavoro su cinque per cui è complicato trovare professionalità idonee nelle competenze e nelle qualifiche.

È evidente come sia assolutamente **necessario quantomeno un ri-allineamento delle abilità delle persone che cercano lavoro per la prima volta**, all'interno di una *digital transformation* che coinvolge tutti i settori produttivi. Allo stesso tempo, potrebbero essere **necessari interventi di reskilling per le persone che il lavoro lo hanno perso, spesso da molto tempo**, per poter essere opportunamente inserite anche in un diverso settore produttivo. Da questo punto di vista, occorre segnalare che il provvedimento prevede forme di incentivi alle imprese che, aderendo alla piattaforma digitale dedicata al programma del RdC, assumono i beneficiari con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Non solo: per facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, prevede che **gli enti di formazione possano stipulare presso i centri per l'impiego un Patto di formazione**, propedeutico ad una futura assunzione,





con cui garantire al beneficiario della misura un percorso di crescita e riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione ed in linea quindi con la *vision* di formazione che ENAIP propone.

Allo stesso tempo, però, si evidenziano **complessità per l'accesso agli incentivi da parte degli enti di formazione**, cui verrebbe riconosciuto un importo pari alla metà della differenza tra 18 mensilità del RdC e quelle già godute dal beneficiario stesso, mentre l'altra metà spetterebbe all'impresa che assume il beneficiario. L'incentivo riconosciuto rappresenterà una forma di sgravio dai contributi assistenziali e previdenziali nel limite di 390 € mensili e sulla base delle stesse regole valevoli per il datore di lavoro privato, anche quella del rispetto del "*de minimis*", la disciplina europea degli aiuti di Stato che potrebbe condizionare la fruizione degli incentivi da parte degli enti.

Inoltre, quello che la legge definisce come incentivo per l'ente formativo dovrebbe essere valutato come un **corrispettivo per un'attività svolta**, sebbene eventualmente condizionato al raggiungimento di un risultato occupazionale, e quindi rispondere a logiche diverse rispetto a quelle degli incentivi all'assunzione.

Un ulteriore limite potrebbe essere rappresentato dal fatto di riconoscere l'incentivo solo nel caso di assunzione a tempo indeterminato, o in apprendistato, e pieno.

Anche le forme di restituzione dell'incentivo, in caso di licenziamento del beneficiario del RdC che non sia per giusta causa o per giustificato motivo nei 36 mesi successivi l'assunzione, comportano notevoli dubbi dal punto di vista dell'azione degli enti.

Infine, un ulteriore punto di attenzione riguarda l'emendamento approvato dal Senato nell'*iter* di conversione, ovvero la possibilità per i **Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua**, che hanno ora tra le finalità la promozione dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per i soggetti disoccupati o inoccupati, di stipulare il patto di formazione mediante specifici avvisi pubblici, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata.

A nostro parere, bisogna considerare che se si vuole realmente aumentare l'occupabilità delle persone si devono prevedere generalmente percorsi medio-lunghi di *coaching*, di rimotivazione, di istruzione e formazione.

Nell'ambito dell'**audizione del dott. Monducci alla Camera dei Deputati**, quale rappresentante dell'ISTAT, sono state prodotte le stime dell'istituto circa le potenzialità della misura. Era infatti già ampiamente emersa la criticità di un provvedimento di inserimento lavorativo che riesce a coinvolgere solo un terzo dei beneficiari, 900 mila persone in età compresa tra i 18 e 64 anni che saranno tenuti a sottoscrivere il Patto per il lavoro. Di questa minoranza, poi, la maggior parte (circa 600 mila) ha la licenza media o nessun titolo di studio, si tratta di disoccupati (492 mila) e di casalinghe (373 mila) cui i centri per l'impiego dovranno trovare un'offerta di lavoro congrua: un lavoro con una retribuzione di almeno 858€. Come faranno quindi senza aver definito alla base una strategia di servizi di formazione adeguata a preparare i soggetti alle richieste del mercato del lavoro?

## 2. La posizione di enaip rispetto al provvedimento

**ENAIP e il sistema delle ACLI sono sicuramente favorevoli ad una misura di sostegno al reddito e alla lotta a qualsiasi forma di povertà, materiale e immateriale.** La povertà, come insegna Sen, è l'effetto, non la causa, di una carenza di *capabilities*, ovvero

le capacità di fare e di essere. Ma tale carenza diventa un ostacolo spesso insuperabile per fare la vita che le persone vorrebbero fare. Per intervenire strutturalmente sulla povertà, quindi, ci dovrebbe essere un **investimento sui capitali personali, sulle skills dei giovani, sulle competenze trasversali dei soggetti in età lavorativa**, che richiedono tempo ed **interventi strutturali** di crescita umana e professionale.

Sarebbe stato quindi opportuno che il provvedimento, che mira anche a creare canali di inserimento nel mercato del lavoro alternativi, promuovesse le misure formative *ad hoc*. Il tema della **riqualificazione degli adulti** e della **formazione delle persone inattive o disoccupate da lungo tempo** è una delle questioni fortemente sottovalutate in Italia, ma la cui assenza diventa ancor più grave nel caso del Reddito di Cittadinanza.

Il provvedimento avrebbe, perciò, dovuto prevedere **Piani di reskilling**. Si tratta di percorsi di riqualificazione professionale di almeno 300 ore per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, volti a consentire alle persone di trovare un'occupazione anche in un settore diverso da quello in cui hanno maturato esperienza o con più alte opportunità di inserimento lavorativo stando ai *trend* e alle analisi dei fabbisogni occupazionali condotte sia da agenzie governative che da soggetti terzi.

Come Forma (INS: la rete degli enti di formazione professionale di cui ENAIP fa parte e di cui sono Presidente) abbiamo calcolato che un investimento pari a **303.750.000 euro** consentirebbe a 135.000 persone, ovvero il 15% della platea occupabile di percettori del RdC (900.000 soggetti) secondo le stime dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, di essere inseriti in percorsi di *reskilling* di durata media di 300 ore, con classi costituite da 20 persone ed un costo allievo stimato pari a 150 euro. Abbiamo anche sostenuto una proposta di emendamento in questo senso, che seppur presentata non è stata accolta.

<b>Platea</b>	3.600.000	
<b>Occupabile</b>	900.000	25%
<b>Necessita di formazione</b>	135.000	15%
<b>Classe media</b>	20	
<b>Durata media</b>	300	
<b>Costo ora medio</b>	150	
<b>Edizioni</b>	6.750	
<b>Ore totali</b>	<b>2.025.000</b>	
<b>Costo totale</b>	<b>303.750.000</b>	

Infine, ma non si tratta di un elemento marginale, sarebbe opportuno prevedere un maggiore raccordo tra gli interventi formativi e linee di *policy* regionali, evitando sovrapposizioni e creando sinergie.





### 3. Conclusioni

Come ENAIP ci impegniamo a dare il nostro contributo per favorire l'inserimento lavorativo delle persone e per fornire un servizio formativo che possa essere utile a tal fine, migliorando le possibilità di incrocio tra domanda ed offerta, convinti che la formazione rappresenti un momento essenziale per la massimizzazione dell'occupabilità di tutti i soggetti ed in particolare per i beneficiari del RdC. Inoltre, come ente del sistema ACLI siamo pronti a fornire un'offerta completa di servizi in accordo con gli altri servizi di ACLI anche nelle aree più svantaggiate del Paese.

Allo stesso tempo, continuiamo ad impegnarci sulla prima formazione dei più giovani, per ridurre il *mismatch* e per formare le nuove professionalità richieste dal mercato ma anche quelle che dovranno coprire i posti che si libereranno dal *turnover* dovuto alla c.d. "Quota 100", che nel 2019 potrebbero rappresentare circa 17.000 posti (stime Corte dei Conti). Sosteniamo tuttavia l'associazione promotrice, le ACLI, nell'azione politica volta a migliorare la legge, soprattutto per quanto riguarda un effettivo sostegno alle politiche formative: chiediamo che siano previsti e finanziati percorsi di riqualificazione professionale per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, in modo da rafforzare i processi di reinserimento e garantirne una maggiore efficacia anche a lungo termine.



*Fondatore di Noviter, azienda che si occupa di studi e ricerche per lo sviluppo strategico e la trasformazione organizzativa dei sistemi e delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento al raccordo fra sistema educativo e sistema produttivo. Si occupa da oltre 20 anni di analisi, progettazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro.*

## Reddito di Cittadinanza: il rischio di perdere un'occasione per combattere la povertà

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e la relativa legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, introducono in Italia il cosiddetto Reddito di cittadinanza, nella modalità di una politica che intende simultaneamente rappresentare una misura per contrastare la povertà e per garantire il diritto al lavoro.

Lo strumento, nelle intenzioni del governo, dovrà essere fortemente collegato a percorsi di politica attiva del lavoro. Infatti, oltre all'obbligo di partecipare per un massimo di 8 ore settimanali a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, il beneficiario dovrà partecipare ad azioni di ricerca attiva del lavoro e non potrà rifiutare più di tre offerte di lavoro congrue, pena la perdita del lavoro. Chi ha bisogno di un percorso formativo potrà siglare il patto per la formazione con enti di formazione accreditati, anche attraverso azioni promosse dai fondi interprofessionali.

La via italiana al reddito di cittadinanza ha tre elementi di criticità: l'ammontare elevato del beneficio che può trasformarsi in una sorta di trappola della povertà; la difficoltà per i Centri per l'impiego (CPI) di fare un'efficace azione di matching; la debolezza delle misure di rafforzamento delle capabilities dei beneficiari del reddito di cittadinanza.

### **1. La trappola della povertà**

Molti analisti internazionali, tendenzialmente favorevoli all'introduzione di un reddito minimo, evidenziano tuttavia che se il suo ammontare è troppo alto, scoraggia il reinserimento della persona nel mercato del lavoro. Infatti, se il beneficio si avvicina troppo al livello dei salari, disincentiva il lavoro. Se una persona ha un reddito pari a zero riceve 780 euro, se invece lavora riceve solo un'integrazione al reddito fino alla soglia di 780 euro. Ciò disincentiva un'attività lavorativa con un reddito sotto o vicino ai 780 euro. L'Inps ha infatti rilevato che il 45% dei dipendenti privati nel Mezzogiorno ha redditi di



lavoro netti inferiori a quelli garantiti dal reddito di cittadinanza. Ciò, sempre a parere dell'Inps, fa pensare che gli effetti di scoraggiamento al lavoro saranno rilevanti.

Si potrà determinare quindi un effetto contrario rispetto a quello che si intendeva perseguire, per cui le persone beneficiarie del reddito di cittadinanza non si attiveranno per cercare lavoro o per aumentare le proprie competenze per l'occupazione, ma resteranno intrappolate nella povertà e nella dipendenza dai servizi di welfare, con il rischio che la distanza tra i poveri ed il resto della società sia destinata ad aumentare.

## 2. Inefficacia dei Centri per l'impiego

L'attuale debolezza dei servizi al lavoro nell'accompagnare le persone alla ricollocazione rischia che il reddito di cittadinanza si riduca ad una semplice misura assistenziale, lasciando inattuata la sua componente di attivazione.

E' impensabile che le attuali strutture dei CPI siano in grado di prendere efficacemente in carico un'ulteriore importante platea di quasi un milione di persone, che per altro rappresentano una fascia di lavoratori tendenzialmente deboli, visto che oggi non sono in grado di supportare neanche i disoccupati ordinari.

In tale contesto è sicuramente positiva la previsione di un potenziamento dei CPI con 4mila nuove assunzioni nel 2019, 3mila per il 2020 e 4.600 nel 2021, che porterebbero il personale dei CPI a quasi 20mila unità a fronte delle 8mila attuali. Tuttavia è bene sottolineare come i Centri per l'impiego solo recentemente siano stati orientati allo sviluppo del supporto ai disoccupati per la ricerca attiva del lavoro, venendo da una storia che li vedeva soprattutto incaricati di gestione amministrativa.

Tale riorientamento dei Centri per l'impiego necessita di un intervento organizzativo e di potenziamento del personale non solo di tipo quantitativo ma anche di tipo qualitativo. Infatti, gli attuali 8mila dipendenti dei CPI oggi vedono una forte presenza di personale con competenze di tipo amministrativo e gestionale, mentre sono pochi gli operatori che sappiano effettivamente supportare le persone nella ricerca del lavoro. Inoltre i CPI non hanno una rete capillare di relazione verso le imprese, tanto che sono rare le aziende che si rivolgono ai CPI per coprire le proprie vacancies, rendendo quindi estremamente limitata la capacità di fare matching da parte di queste strutture.

Sono invece stati ridotti a circa 270 milioni nel prossimo triennio i fondi per il reclutamento – con contratti di collaborazione – di nuovi collaboratori precari di ANPAL servizi – i cosiddetti Navigator – che, dopo un serrato confronto con le Regioni, è previsto che si occuperanno di assistenza tecnica alle Regioni.

## 3. Debole investimento per superare le condizioni che determinano la povertà

Forse l'elemento più debole della componente attiva del reddito di cittadinanza è quello che riguarda il superamento delle cause che hanno determinato lo stato di povertà. Come mostrano le analisi e le teorie di Amartya Sen sulla disuguaglianza, la povertà è un effetto e non la causa di una carenza di capabilities (capacità di fare e di essere). Tale carenza diventa un ostacolo spesso insuperabile per consentire alle persone di trovare soddisfazione nella propria vita. L'assenza di capabilities di cui parla Sen, spesso si è creata negli anni, non raramente già dall'infanzia. Questi beni capitali sono scuola, famiglia, reti sociali, talenti lavorativi...

Per intervenire strutturalmente sulla povertà ci dovrebbe quindi essere un investimento su questi capitali personali, che richiedono tempo ed azioni strutturali e non il mero matching con il mondo del lavoro. In tal senso il reddito di cittadinanza dovrebbe supportare temporaneamente la persona nella ricostruzione delle proprie capabilities, sulla base di interventi integrati e all'interno di una rete di supporto, finalizzato alla piena autonomia e orientato alla realizzazione di sé.

In questa prospettiva l'attuale previsione normativa del reddito di cittadinanza appare velleitaria, perché è orientata all'immediato inserimento lavorativo, come se ciò potesse avvenire con una pura azione di matching, in assenza di un piano di rafforzamento delle capacità delle persone. Tale ambizione raggiunge l'apice quando prevede di riconoscere un incentivo alle imprese che assumono i destinatari del reddito di cittadinanza solo a fronte di una assunzione a tempo indeterminato.

Per aumentare l'occupabilità delle persone si devono prevedere percorsi lunghi di coaching, di rimotivazione, di istruzione e formazione. Il decreto-legge su questo punto introduce interventi insufficienti. I meccanismi previsti per il cosiddetto "patto per la formazione" sono palesemente inadeguati alla situazione delle persone beneficiarie del reddito di cittadinanza. Il rischio è che gli enti di formazione non si possano assumere il rischio di realizzare a proprie spese percorsi formativi che verrebbero finanziati solo nel caso di assunzione a tempo indeterminato, da mantenere per almeno 36 mesi, in un mercato del lavoro volatile, dove lavoratori competenti, non in situazione di povertà, vengono assunti in larga parte con contratti a tempo determinato di breve durata.

L'apertura del "patto di formazione" ai fondi interprofessionali potrebbe attivare alcune linee di finanziamento più sostenibili, ma i fondi interprofessionali potranno dedicare solo poche risorse a tali interventi, per evitare il rischio di defocalizzare il proprio intervento dalla formazione continua dei lavoratori.

In conclusione, la modalità con cui si attua il reddito di cittadinanza in Italia rischia di creare una sorta di trappola della povertà sia per l'elevato ammontare del beneficio, che scoraggia l'accettazione di un lavoro, sia per la prevedibile limitata "offerta di lavoro congrua" che i CPI sapranno proporre sia per la debolezza delle azioni a supporto del rafforzamento di capabilities per l'uscita strutturale dalla situazione di povertà.



[www.acli.it](http://www.acli.it)

**Comitato di Redazione:**

Simonetta De Fazi

Franco Bertin

Luca Napolitano

Irene Bertucci

**Direttore Responsabile:**

Luca Rossi